

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

Domando al signor Louaraz quando sarebbe pronto di fare lo sviluppo di questa proposta.

LOUARAZ. Lunedì.

PRESIDENTE. Allora sarà all'ordine del giorno di lunedì. L'altra è la proposta di legge del deputato Farina, relativamente alla discussione che ebbe luogo in questa Camera sull'unione delle due Banche. Essa è così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 428.)

Domando al deputato Farina quando intende di sviluppare il suo progetto.

FARINA P. Lunedì, se la Camera lo crede.

PRESIDENTE. Sarà posto all'ordine del giorno di lunedì. L'ordine del giorno essendo esaurito, la seduta è levata.

PESCATORE. Mi pare che il deputato Farina potrebbe sviluppare adesso il suo progetto.

FARINA P. Se la Camera lo crede, io sono pronto a svilupparlo adesso.

PRESIDENTE. La seduta essendo stata levata, io non posso più accordare la parola.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Relazioni di Commissioni se ve ne sono in pronto;

2° Relazioni di petizioni.

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per la lista civile, pel dotalio di S. M. la Regina vedova e per l'appannaggio di S. A. R. il duca di Genova — Relazione di petizioni — Petizione dei fratelli Gallizio per libero esercizio di professione — Osservazioni del deputato Tecchio e del ministro dell'istruzione pubblica — Petizione concernente il Consiglio Comunale di Bosco — Osservazioni dei deputati Michelini, Mellana e Jacquemoud Antonio — Petizione di alcuni uffiziali della marina veneta — Osservazioni e proposizioni dei deputati Mellana e Tecchio, e dichiarazioni del ministro della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2255. I sindaci e molti proprietari della provincia di Novara ricorrono, i primi a nome di quelle popolazioni, ed i secondi nell'interesse proprio, onde ottenere un sollecito risarcimento dei danni loro derivati dall'invasione austriaca.

2254. Vassallo Chiaffredo, di Scarnafiggi, provincia di Saluzzo, già militare dell'esercito francese, chiede di essere reintegrato nella sua pensione, e di essere rimborsato degli arretrati.

2255. Anonima.

2256. Audisio Lucrezia e Clara sorelle, di Roccavione, chiedono che sia loro concesso un gabellotto di sale e tabacco in compenso dei danni sofferti dall'abolizione fatta colla legge 28 luglio 1799 dei dritti di pedaggio, di cui i loro antichi erano in possesso a Roccavione.

2257. Meinardi Candido rassegna un quadro degli studi da esso fatti per una nuova macchina da guerra da esso inventata.

2258. Bisio P. C., rassegnando alcune osservazioni sullo stato attuale e futuro, eccita il Governo a provvedervi.

2259. Pochintesta Giuseppe, di Stradella, reclama per la

indebita esazione di dazi fatta a suo danno dai preposti delle dogane.

2260. Multedo Lorenzo, di Pinerolo, domanda che si promulghi una legge che reprima l'abuso dei liquori e dei vini.

2261. Lo stesso invita la Camera ad occuparsi della compilazione d'una legge relativa alla responsabilità dei ministri.

2262. Lo stesso propone che la Camera inviti il Ministero a voler inibire gli arcivescovi, vescovi e parroci di parlare dal pergamo di politica in qualsiasi senso.

2263. Lo stesso, dimostrando la diversità di trattamento degl'impiegati de' diversi dicasteri, propone vari provvedimenti che crede utili di adottare, e singolarmente desidera una più giusta retribuzione agli insinuatori ed esattori, portando gli stipendi di lire 600 ed 800 a lire 1200 annue.

ATTE DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Riccardi Carlo, eletto nei collegi di Alassio e 4° di Torino, scrive di rimettersi alla sorte per la designazione di quello fra i due collegi che avrà a rappresentare.

DEMARCHI. Faccio osservare che l'estrazione a sorte non si può fare, dacchè ancora non si fece la relazione sull'elezione del collegio di Alassio.

PRESIDENTE. Quest'estrazione sarà differita.

Sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della seduta precedente.

(La Camera approva.)

DEPRETIS. Domando che sia annoverata tra le petizioni da riferirsi d'urgenza quella di cui fu testè letto il sunto, sotto il numero 2259. Essa è stata presentata da un negoziante di Stradella, il quale nel marzo dello scorso anno comprò nella vicina provincia di Piacenza una quantità considerevole di grano; quando poi nel luglio successivo volle introdurlo entro gli antichi confini dello Stato, fu costretto a pagare i dazi, malgrado il disposto della legge che lo esonerava.

Il petizionario ricorse inutilmente sia all'autorità competente amministrativa, sia ai ministri. Si tratta di violazione di legge, e la Camera vede che il caso è abbastanza grave perchè la petizione meriti di essere annoverata fra quelle da riferirsi d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

CAGNARDI. Domanderei che si mandasse la petizione 2253, testè letta, alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge presentato dal Ministero sui danneggiati dalla guerra.

(La Camera approva.)

GERBINO. Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione posta sotto il numero 2249, presentata da certo Segre Salomon, di Saluzzo, il di cui sunto venne letto nella seduta di ieri. In quella petizione si chiedono provvedimenti acciò le amministrazioni israelitiche per i soccorsi a darsi ai poveri vengano messe in rapporto colle leggi vigenti, e che si ordini un'inchiesta per verificare la contabilità delle dette amministrazioni. Se pare urgente che si provveda sulla prima domanda, io posso assicurare la Camera che è parimenti necessario che la contabilità di quelle amministrazioni sia accertata, affinchè il numero dei poveri israeliti, che è piuttosto abbondante in Saluzzo, venga regolarmente soccorso.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la verificaione di poteri.

Non essendovene alcuna a presentare, chiedo se vi sono relatori di Commissioni che abbiano relazioni in pronto.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: PER LA DOTAZIONE DELLA CORONA; PER UN ASSEGNA- MENTO A RE CARLO ALBERTO; PER IL DOVARIO DELLA REGINA VEDOVA; E PER L'APPANNAGGIO DEL DUCA DI GENOVA.

RICCI V., relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 33.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita. Avverto i deputati che domani alle 11 sarà già stampata, sicchè la potranno ritirare alla Segreteria.

MELLANA. Domando quando sarà portata all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera in proposito. Mi pare però che si potrebbe portare all'ordine del giorno di martedì.

MELLANA. Io proporrei che fosse posta all'ordine del giorno di venerdì, sia per la gravità del soggetto, sia perchè sono necessari molti studi e molte notizie di fatto che sono sinora note alla sola Commissione, e che devono i deputati

procurarsi prima che si apra la discussione pubblica. Io credo che sia necessario un tempo assai lungo, e che a ciò la maggioranza non sarà per opporsi; epperò propongo che questo progetto di legge sia portato all'ordine del giorno di venerdì.

MICHELINI. Io appoggio la proposizione del deputato Mellana anche sulla considerazione che il progetto di legge ministeriale era incompleto in una delle parti essenziali, in quanto che non indicava l'ammontare dell'assegnamento reale. Ora devono tutti i deputati studiare la base sulla quale la Commissione credette dover istabilire la cifra dei quattro milioni. Questo studio richiede naturalmente un tempo, che non è certo troppo lungo fissandolo a quattro o cinque giorni.

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte, l'una di portare questa discussione per martedì e l'altra per venerdì. Consulterò la Camera quale intenda abbracciare.

MICHELINI. Domando la parola sulla posizione della questione.

La proposta del deputato Mellana, che è per venerdì, si allontana di più dalla prima proposizione, e quindi vuole essere messa la prima ai voti.

PRESIDENTE. Quelli che intendono di differire fino a venerdì la discussione di questo progetto di legge vogliono alzarsi.

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Non essendovi altre relazioni di Commissioni in pronto, l'ordine del giorno porta la relazione di petizioni. Invito alla ringhiera i relatori.

GIANONE, relatore. Petizione 1197. Vari individui del mandamento di Spezia, caduti nella leva suppletiva delle classi del 1825, 1826 e 1827, chieggono, quanto a quelli d'ordinanza, di far transito alla categoria de' provinciali, e, quanto ai provinciali, di essere congedati.

Essendosi a quest'ora già provveduto in via di misura generale a quanto si chiede da questi petenti, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1181. Tommaso Arrigo, di Savigliano, espone un gran numero di inconvenienti derivanti dalle disposizioni contenute nel regolamento secondo annesso alle regie patenti 29 maggio 1817, relativo al regime delle acque. Esso critica segnatamente gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 32, 43, e propone in riforma dei medesimi qualche idea di altre disposizioni da sostituirsi, all'oggetto principalmente di rendere più pronta e più efficace la difesa dall'azione nociva delle acque, ed a rimuovere una parte degli ostacoli che la rendono talvolta inutile per le molteplici formalità onde l'incepiano.

La Commissione, ravvisando che fra tali censure e suggerimenti qualche cosa di utile potrebbe ricavarsi pel tempo in cui verrà intrapresa la riforma anche di questa parte importantissima dell'amministrazione e della legislazione, vi propone l'invio di questa petizione agli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Petizione 1176. L'avvocato Pelisseri, patrocinaante in Torino, osserva che il decreto 9 giugno 1849 relativo al nuovo ordinamento delle ferie in materia giuridica pecca di due vizi, cioè: 1° è illegale; 2° è irragionevole. Illegale, in quanto

che toccò a materia legislativa con un semplice decreto reale; irragionevole, in quanto che non corrisponde allo scopo per cui vennero istituite le ferie. Chiede che si provvegga a far cessare l'effetto di quel decreto, e che nel nuovo provvedimento ad emanare su quell'oggetto venga stabilita la durata delle ferie almeno al 5 novembre di ciascun anno.

La Commissione, sebbene non creda che la determinazione del tempo delle ferie sia talmente oggetto di materia legislativa da non potersi toccare alla medesima altramente che per legge, inclina però a pensare che, essendo da ogni tempo stabilita per legge le ferie delle vendemmie e delle messi per ragione di utilità pubblica, si debba nella stessa forma provvedere, quando si tratti di apportare al principio in genere, relativo a queste due specie di ferie, qualche essenziale modificazione, quale sarebbe stata quella di cui nel citato decreto 9 giugno 1849.

Ritenuto poi, nel merito delle modificazioni apportate con detto decreto, che la determinazione del tempo delle ferie sembra essere stata ivi fissata sotto un punto di vista troppo ristretto, e non in rapporto colle molteplici cause a cui si dovrebbe quella determinazione subordinare;

Per questi motivi la Commissione vi propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro di grazia e giustizia, perchè pensi a provvedere legalmente ed opportunamente alla presente materia, conciliando le esigenze della amministrazione della giustizia cogli interessi tanto dei giudicanti, che dei patrocinanti, e segnatamente dei litiganti, massime in rapporto coi bisogni dell'agricoltura.

(La Camera approva.)

Petizione 1174. Diversi abitanti del luogo detto *Cascinotti della Mensa*, provincia di Voghera, rappresentano che, essendo il loro paese situato fra due rami del fiume Po, si trovano essi, in occasione delle escrescenze delle acque, isolati per modo da non potersi recare nei luoghi di Sannazzaro e di Pieve-Albignola (distanti però questo due miglia, e quello tre) a provvedersi il sale e il tabacco loro occorrente.

Essi chiegono che venga istituito e nominato in quel luogo un gabellotto per la vendita di tali generi; e siccome, per la tenuità del reddito di cui sarebbe simile piazza in quella località, difficilmente si troverebbe chi vorrebbe recarsi colà ad esercitarla, si chiede perciò che quella nomina venga fatta in capo ad Alessandro Carena, detto *Guerini*, cui i petenti, nonchè il Consiglio comunale, di cui si presenta pure un ordinato a giustificazione di quanto sovra, designano come persona godente la pubblica estimazione ed atta ad esercitare quell'ufficio a comune soddisfazione.

La Commissione, giudicando consentanea alla giustizia non meno che al pubblico vantaggio l'istituzione di un gabellotto nel luogo di cui si tratta; ritenute le circostanze della località stessa, vi propone in tal senso la trasmissione di questa petizione al signor ministro di finanze.

(La Camera approva.)

Petizione 1178. Domenico Bevolo, di Pavone, sergente nella decima compagnia de' veterani, attualmente comandato in qualità di ordinanza presso l'ufficio d'intendenza di Novi, espone che, dopo aver servito nelle regie truppe per due intere ferme, veniva nel 1845 mantenuto nel militare servizio mediante riassoldamento di favore, col corrispettivo portato dai veglianti regolamenti; che, stipulato il contratto e percepite le prime lire 290, venne, in seguito alla perdita per esso sofferta dell'occhio sinistro per cagione di malattia, fatto passare nel battaglione de' veterani nella sua qualità di sergente e surrogato di favore; che, giunto alla nuova sua destinazione, il comandante degli'invalidi, generale Villafalletto,

si fece da lui rimettere l'atto di surrogazione, quale più non gli restituì, onde non poté più conseguire le successive rate scadute negli anni 1846, 1847 e 1848. Egli narra che, per quanto abbia reclamato presso i superiori onde riavere quel documento, non n'ebbe più riscontro; quindi chiede l'appoggio della Camera onde ottenere quel rendimento di giustizia che gli è dovuto sia in ordine alla restituzione del suo titolo, sia in ordine al pagamento della somma che gli è tuttora dovuta.

La Commissione, considerando che, ove sia vero quanto si adduce dal petente (cosa questa la cui giustificazione sta presso il Ministero a cui si tratterebbe di trasmettere la pratica), avrebbe questi diritto non tanto ad avere il titolo della surrogazione, ma anzi ad ottenere la cooperazione dell'autorità stessa da cui dipende per la consecuzione di quanto gli è dovuto, vi propone perciò la trasmissione della petizione al signor ministro di guerra, onde, riconosciuto il fatto, provveda nell'interesse del petente a termini del vegliante regolamento.

QUAGLIA. Secondo i regolamenti, l'istrumento non deve restare presso i surroganti per il motivo che questi solevano prima di tale disposizione farne oggetto di traffico, ma sibbene deve restare presso il comandante del corpo, il quale però paga annualmente gl'interessi dovuti ai surroganti; di modo che io credo che la domanda sporta da questo petente sia veramente contraria ai regolamenti, e perciò non sia il caso dell'invio al Ministero.

GIANONE, relatore. I regolamenti stabiliscono bensì, in proposito di queste surrogazioni militari propriamente dette, che il titolo rimanga presso il comandante del corpo a cui i surrogati appartengono, ma intanto impongono a questi comandanti l'obbligo di far sì che il surrogato paghi esattamente le rate successivamente scadenti, ed anzi impongono a quei comandanti di cooperare a che il surrogante venga a percepire quello che gli è dovuto, ordinando che, in caso di ritardo, debba il surrogato essere chiamato sotto le armi.

Nel nostro caso il petente si lagna che non avrebbe ricevuto il titolo, ed in questo io concordo col preopinante, che quegli non avrebbe ragione di tenerlo presso di sè, a termini del regolamento; ma si lagna poi eziandio che non può conseguire quanto gli è dovuto, ed è per quest'ultimo motivo che la Commissione ha conchiuso acciò sia trasmessa questa petizione al Ministero di guerra, acciò provveda secondo i veglianti regolamenti.

PRESIDENTE. Le osservazioni del deputato Quaglia non contrastano per nulla alle conclusioni della Commissione.

Le pongo pertanto ai voti.

(La Camera approva.)

GIANONE, relatore. Petizione 1170. Maurizio Saletta, banchiere de'sali e tabacchi in riposo, espone che, dopo di essere stato nominato in tale qualità a Nizza nel 1822, venne nel 1827 trasferito al banco di Asti, colla perdita di lire 800 e più sull'aggio annuo.

Avendo egli mosso querela pel torto ricevuto, venne nel 1836 trasferito al banco di Bra, colla perdita di altre lire 300 annue sull'aggio, oltre ad altri danni. Sulla domanda del petente, veniva esso in novembre 1835 ammesso a riposo, e liquidavasi la sua pensione ragguagliatamente ad anni 33, mesi sei di servizio, e sulla base degli emolumenti, cioè dello stipendio e dell'aggio del banco di Bra, in lire 1956 85. Il petente osserva due pregiudizi essergli stati inferti in tale liquidazione di pensione: 1° perchè essendo, come egli sostiene, stato trasferito a torto dal banco di Nizza a quello di Asti, e quindi da quello di Asti a quello di Bra, dovevasi nel

calcolarla pensione aver riguardo non all'aggio di quest'ultima sede, ma a quello della prima, cioè del banco di Nizza; 2° perchè nel computo del tempo di servizio, in ragione cioè di anni 55, mesi sei, non gli si tenne conto di mesi 4 decorsi dal fine di gennaio a tutto maggio 1814, intervallo trascorso fra la cessazione delle dogane francesi negli Stati pontificii, presso cui il petente trovavasi impiegato a quell'epoca, e la sua riammissione al servizio nelle dogane piemontesi, concessagli in giugno stesso anno.

Il petente, rettificando su queste basi la liquidazione della sua pensione, la porta a lire 2550 a vece di 1956 85, colla differenza così di lire 593 15 in aumento. Egli appoggia tale sua dimanda sia al nissun suo demerito (il che giustifica colle espressioni contenute nelle lettere a lui dirette da' suoi superiori), sia a' suoi meriti positivi e speciali, in quanto che ebbe esso a suggerire all'amministrazione molti provvedimenti che vennero poi adottati; appoggia poi più specialmente quella sua istanza alla legge 22 marzo 1822, quella che stabiliva la ritenuta di una quota sullo stipendio degli impiegati delle gabelle.

La Commissione, ritenuto che a termini dell'articolo 12 di questa legge la pensione viene liquidata sulla media dello stipendio dell'ultimo triennio, il che ebbe appunto luogo; che, quanto ai quattro mesi che non vennero computati nel servizio del petente, fra le disposizioni della legge stessa ne esiste una (articolo 25) che lascia la facoltà al potere di determinare, secondo i casi, se debba comprendersi come servizio d'attività l'interruzione da alcuni sofferta per effetto delle trascorse politiche vicende, di modo che nemmeno potrebbe dirsi violata la legge su questo punto a danno del petente nel non essere stati quei quattro mesi computati nel servizio del medesimo; che ciò stante non potrebbe dirsi che nella specie di cui si tratta siavi stata violazione di legge a danno del petente, nè d'altronde potrebbe questa Camera ingerirsi a conoscere dei motivi per cui il petente stesso sia stato 22 anni fa traslocato dal banco di Nizza a quello di Asti, e successivamente da quello di Asti a quello di Bra, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1187. Il notaio Pietro Roggeri, di San Benigno, chiede che la suprema autorità governativa deputi un curatore all'opera pia *Otto*, annessa all'ospedale degli infermi di quel luogo, acciò rivendichi alcuni stabili che esso petente dice di spettanza di quell'opera pia, e che sono possedati dal sacerdote Verulfo, economo, segretario e rettore spirituale di detto ospedale, e chiede l'appoggio della Camera presso l'autorità cui spettò, onde sia fatta giustizia.

Egli espone lungamente, coll'analisi e col confronto dei titoli testamentari e giuridici che presenta, unitamente al parere di due avvocati, i motivi che appoggiano il buon diritto di quell'opera pia per proporre quella rivendicazione.

La Commissione, riputando alieno dalle attribuzioni di questo Parlamento l'oggetto della proposta domanda, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1173. L'avvocato Pescetto, da Genova, narra come nella biblioteca della regia Università e nelle altre due biblioteche pubbliche de' Missionari urbani e de' Fransoniani in quella città, vengano recusati ai giovani studiosi libri puramente storici e scientifici, come sarebbero la *Storia d'Italia* del Guicciardini e del Botta, la *Scienza della legislazione* di Filangieri, lo *Spirito delle leggi* di Montesquieu, e simili, e ciò per la sola ragione che questi libri sono posti dall'autorità ecclesiastica all'indice dei libri proibiti.

Egli chiede che la Camera provvegga a tale inconveniente per modo che, mantenute nella distribuzione dei libri in quelle biblioteche quelle restrizioni che possano essere richieste dai principii della morale e della religione quanto ai libri contrarii al buon costume e alla materia dogmatica, vengano questi principii conciliati con quella larghezza d'istruzione che le condizioni dei tempi richieggono.

La Commissione, ritenuta la giustizia e ragionevolezza di siffatta domanda, ve ne propone la trasmissione al ministro della pubblica istruzione ed a quello degli interni, onde vedano nei termini suaccennati.

(La Camera approva.)

JACQUEMOUD GIUSEPPE, *relatore*. Pétition 1059. Mariette Blanc née Carthanas, la veuve Fontaine née Mollet, François Dubois et autres, exposent qu'ils jouissaient pour leurs enfants de deux bourses entières et de quatre demi-bourses fondées par le Gouvernement en faveur de la ville de Chambéry et des provinces de la Savoie, au collège des Jésuites de Chambéry et qu'ils ont été privés de cet avantage, non obstant l'établissement du collège national. Ils demandent à être indemnisés de cette privation et à ce qu'on verse entre leurs mains la somme que le Gouvernement payait pour leurs enfants au collège des Jésuites.

Votre Commission, considérant qu'il ne résulte point de cette pétition que les réclamants se soient adressés préalablement au Ministère de l'instruction publique, vous propose l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Pétition 1066. Le médecin Marchisio adressait le 22 mars, année dernière, une pétition à la Chambre: 1° pour qu'un nouvel indult fût accordé aux déserteurs, à l'effet d'augmenter le nombre des combattants pour l'indépendance nationale; 2° afin que le Gouvernement prit des mesures, tendant à faire cesser la perte du 8 au 10 pour cent que les billets de la Banque de Gènes éprouvaient dans le commerce.

Votre Commission, considérant que cette pétition se réfère à des circonstances qui n'existent plus, vous propose l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Pétition 1067. Le chevalier Edouard Olivero demande l'abolition des primogénitures et des commanderies de l'ordre des Saints Maurice et Lazare.

Votre Commission, sans approuver toutes les idées du pétitionnaire, est néanmoins d'avis de renvoyer sa demande à M. le ministre de la justice, qui a annoncé à la Chambre la prochaine présentation d'une loi sur les fidéicommissaires et les majorats.

(La Camera approva.)

Pétition 1071. Aschieri Sébastien, notaire et secrétaire du juge du mandement de Borgo Novo, présente à la Chambre un système financier pour l'émission de 12 millions en monnaie de billon, 8 millions en écus de cinq francs et 100 millions en papier monnaie.

Votre Commission est d'avis de renvoyer préalablement cette pétition à l'examen de la Commission financière de la Chambre.

(La Camera approva.)

Pétition 1082. Joseph Mussino, Bonaverio et Belloc, exposaient le 25 mars 1849 à la Chambre qu'ils offraient pour le service de la guerre en Lombardie un rabais de 70 centimes par jour pour la fourniture de chaque cheval sur le prix d'adjudication, et que cependant le Ministère leur aurait répondu que l'armistice venant d'être dénoncé il avait cru devoir leur préférer d'autres adjudicataires.

Votre Commission, considérant que dans des circonstances aussi graves le Ministère ne devait pas seulement prendre en considération le prix offert par les soumissionnaires, mais encore la certitude de la régularité du service et la possibilité d'exécuter l'entreprise qu'il était dans ses attributions d'apprécier, vous propose l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Pétition 1083. Lorenzo Vercelli, procureur à Turin, présente à la Chambre une demande tendant à faire prononcer la nullité de diverses ordonnances judiciaires rendues par le Consulat de Turin.

Votre Commission, considérant qu'il n'est pas dans les attributions de la Chambre de réviser les arrêts et les ordonnances judiciaires, vous propose l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Pétition 1084. Le prêtre Louis Masoero expose à la Chambre les bases d'un projet de loi sur l'instruction publique, qui répondrait, suivant l'opinion de l'auteur, à tous les besoins de la société.

Votre Commission, sans prendre aucunement la responsabilité des opinions du pétitionnaire, vous propose cependant le renvoi de sa demande au ministre de l'instruction publique pour y puiser les vues utiles qu'il pourra y découvrir.

BUNICO. Domando la parola.

Questa è la seconda tra le petizioni or ora riferite, la quale accenna a progetti di legge in corso, e su cui il signor relatore della Commissione delle petizioni ha conchiuso per l'invio al Ministero. Io credo che quando vi sono petizioni che accennano a progetti di legge, i quali devono venire dal potere esecutivo presentati alla Camera, e da essa esaminati e discussi, sta bene che vengono trasmesse al signor ministro, il quale dee presentare il progetto di legge; ma sta pur bene che si mandino ad un tempo a deporre negli archivii della Camera perchè possa questa, quando il progetto di legge venga in discussione, avervi ricorso.

Quindi è che, appoggiando le conclusioni della Commissione, propongo che la petizione di cui si tratta si mandi pure depositare negli archivii.

CHIÒ. Siccome esiste una Commissione che ha per mandato di riferire intorno all'ordinamento dell'istruzione secondaria, e che, a quanto sembra, il progetto di cui ha fatto cenno l'onorevole relatore si raggira sopra alcuni punti che riflettono l'istruzione secondaria, sarebbe conveniente che questo progetto fosse inviato a quella Commissione.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Je réponds aux honorables députés Bunico et Chiò que si la Commission n'a pas cru devoir renvoyer cette pétition aux archives de la Chambre et à la Commission de la loi sur l'enseignement c'est parce qu'elle ne renferme aucune idée nouvelle qui puisse être prise en considération sous le rapport législatif; mais il y a seulement quelques observations réglementaires qui ne sont pas dénuées d'intérêt; cependant la Commission ne mettrait aucun obstacle à l'adoption du renvoi proposé par les préopinants, bien qu'elle la croie inutile.

MICHELINI. Quando nelle petizioni non ci sono viste nuove corroborate di buone ragioni, io credo che si debba su di esse passare all'ordine del giorno. Altrimenti si ingombrerebbero gli uffizi ed i Ministeri di cose inutili.

Il mandato della Commissione è di esaminare le petizioni per concludere in favore di quelle che lo meritano, o per proporre l'ordine del giorno su quelle che non hanno un'intrinseca entità; laonde per le ragioni addotte dall'onorevole relatore propongo su questa petizione l'ordine del giorno.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Je ne crois pas qu'il

soit le cas d'adopter l'ordre du jour pur et simple, parce que l'auteur est entré dans plusieurs détails réglementaires, dans lesquels M. le ministre de l'instruction publique pourrait trouver, peut-être, des documents utiles, et c'est par ce motif que la Commission a opiné pour que cette pétition lui fût renvoyée.

PRESIDENTE. Sono adunque tre le conclusioni: quella dell'ufficio è per l'invio al ministro dell'istruzione pubblica, quella dei deputati Bunico e Chiò. . .

BUNICO. Ritiro la mia proposta quando la petizione non contenga niente che meriti d'essere inviata agli archivii.

PRESIDENTE. Ed il signor Chiò?

CHIÒ. Avrei bisogno di due schiarimenti. Se il signor relatore porta opinione che si debba mandare al ministro dell'istruzione pubblica, senza dubbio è stato indotto in questa opinione da che forse quel progetto contiene idee degne di essere conosciute e meditate. In quest'ipotesi parmi anche opportuno che quel progetto sia conosciuto dalla Commissione stata testè nominata dai nostri uffizi per riferire sul progetto di legge relativo all'istruzione secondaria. Ma se mai il signor relatore dichiarasse che in quel progetto di legge non trovansi idee degne di essere prese in seria considerazione, allora io ritirerei la mia proposta e proporrei che si passasse sopra questa petizione all'ordine del giorno.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. J'ai l'honneur de répéter à l'honorable député Chiò que dans ce long mémoire il y a peut-être des idées utiles sous le rapport réglementaire, mais qu'il ne renferme rien qui puisse mériter l'attention de la Chambre relativement au projet de loi soumis à son examen. Tel est le motif pour lequel la Commission s'est bornée à proposer le renvoi de la pétition dont il s'agit seulement à M. le ministre de l'instruction publique.

CHIÒ. Dopo questi schiarimenti ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Ora viene la proposta del deputato Michelini.

MICHELINI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora restano le conclusioni proposte dalla Commissione. Le metto ai voti.

(La Camera approva.)

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Pétition 2134. Antoine Louis Carta, fabricant d'orgues, demeurant à Cagliari, expose qu'il a confectionné des orgues de son invention, qui valent au moins 5000 francs; qu'il lui serait impossible de les vendre parce que la Sardaigne manque de numéraire, et particulièrement les administrations ecclésiastiques; qu'il s'est adressé au Ministère des finances pour obtenir l'autorisation de mettre les orgues en loterie à cinq francs le billet; mais que cette autorisation lui a été refusée; il conclut à ce que la Chambre veuille la lui accorder.

Votre Commission, considérant que le pouvoir exécutif n'a point excédé, par ce refus, les limites de ses attributions, et que l'appréciation des motifs qui ont déterminé le ministre des finances appartient à sa responsabilité, vous propose l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

DEMARIA, relatore. Petizione 1053. Leopoldo Cerreti e Domenico Castiglioni espongono che avendo il tribunale di prima cognizione di Chiavari determinato di surrogare ad essi avanzati in età due individui più giovani, nella qualità di uscieri presso il medesimo, venne a questi imposta soltanto la retribuzione annua verso i supplicanti di franchi duecento mentre da altri aspiranti al loro posto era offerta ben maggiore somma. Dicono il suddetto assegnamento affatto insufficiente a sostenere la loro vita, spesa tutta, come ap-

pare dai documenti annessi alla petizione, nel militare servizio vigente il Governo francese, oppure nell'anzidetta qualità di usciere.

La Commissione, non iscorrendo che i petenti si siano rivolti al signor ministro della giustizia, al quale spetta di provvedere in questa bisogna, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1040. Il signor Luigi Piccoli propone molti cambiamenti alla presente legge elettorale che ne modificherebbero profondamente l'economia.

La Commissione, pensando che ogni mutazione nelle disposizioni essenziali della legge elettorale sarebbe attualmente ed inopportuna e pericolosa, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1039. Il signor Francesco Pini, di Santa Margherita di Rapallo, vorrebbe che per propagare l'idea ed il fatto del regno costituzionale d'Italia posasse nella palma di ognuno giornalmente il nome d'Italia e dell'ottimo sovrano che largì lo Statuto. Dovrebbero perciò a tutte le attuali monete succedere altre nelle quali identica coniazione riproducesse da un lato il ritratto del magnanimo Carlo Alberto con intorno le parole: *Carlo Alberto primo re costituzionale d'Italia*; dall'altro lato l'Italia ritra in atto di muovere arditamente alla battaglia, avente nella destra una spada pronta a ferire, nella sinistra uno scudo crocesegnato. Nel contorno della moneta il motto: *L'Italia è di Dio*; sotto la figura: *Italia 1849*; nello scudo: *Dall'Alpi al Vesuvio*; intorno alla figura: *Uniti, o figli, seguite la madre alla vittoria*.

La Commissione, sebbene non ravvisi, pur troppo, opportuna, dopo le nostre sciagure ed i nostri lutti l'applicazione delle idee del signor Pini, sembrandole tuttavia che veramente il conio delle monete voglia esser modificato in modo analogo alle istituzioni libere, sotto le quali avventurosamente viviamo, vi propone il rinvio della petizione al signor ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

Petizione 2221. Giuseppa Marchisio Rosso espone che il proprio marito, entrato volontario nel regio corpo d'artiglieria, moriva dopo di avervi servito per sedici anni quale trombettiere, lasciandola sprovvista di ogni mezzo di fortuna, e continuamente inferma. Prega la Camera a sollecitare dal signor ministro della guerra, al quale dice di essersi già vanamente rivolta, un provvedimento a suo favore.

La Commissione vi propone l'invio al signor ministro della guerra.

TECCHIO. Questo numero non esiste nella tabella che ci fu distribuita.

PRESIDENTE. Era compreso in una tabella numerica stata affissa anteriormente, e se ne doveva fare la relazione già da tre giorni.

TECCHIO. La tabella dei sunti arriva appena al n° 2218, laonde quando pure nella tabella numerica sia inscritto il n° 2221, questo numero, che potrebbe dirsi *mutò*, nulla giova e nulla significa. E solo la tabella de' sunti che ci viene distribuita può e deve farci, almeno sommariamente, conoscere l'oggetto delle petizioni da essere riferite: la tabella de' sunti termina, ripeto, col n° 2218; sicchè nessuno di noi era in grado di sapere qual fosse la petizione accennata nell'altra tabella col n° 2221, e ciò può tornare di pregiudizio al petente, al quale importa che i deputati siano previamente avvertiti dell'indole e del merito della sua petizione.

CADORNA. Poichè si è parlato di una cosa d'ordine, farò anche osservare che molte petizioni che sono state riferite

non sono comprese nella nota numerica di quelle che devono essere riferite quest'oggi: probabilmente saranno petizioni che non si sono potute riferire nelle tornate antecedenti; ma in tal caso dovevano anche essere stampate nella nota d'oggi.

CAVALLINI. Questa nota rimane pubblicata, dimodochè . . .

CADORNA. Io persisto nella proposizione fatta, poichè non si può sapere precisamente quali petizioni siano state riferite nelle altre sedute, e quali non siano state riferite; quindi è necessario che risulti alla Camera quali siano rimaste da riferirsi e quali si siano aggiunte. Mi pare che l'operazione è semplicissima, poichè nel tempo stesso che si stampa in ogni settimana la nota delle petizioni nuove, si possono a queste aggiungere quelle che non sono state riferite l'ultima volta.

CAVALLINI. Credo mio dovere di far presente alla Camera che in questa settimana si fissarono due distinte tornate per le relazioni delle petizioni, e che non tutti i rapporti che erano in pronto giorni sono poterono essere fatti in quella che ebbe luogo mercoledì scorso. E siccome non poteva prevedersi tale circostanza nel momento in cui venne stampata la nota che venne distribuita ai singoli deputati, così ne avvennero le lacune e gl'inconvenienti accennati dall'onorevole deputato Cadorna.

CADORNA. Io sono soddisfatto della risposta, ma la spiegazione non fa cambiare il principio.

PRESIDENTE. Intanto per la proposizione fatta dal signor Tecchio, la Camera si asterrà essa dal deliberare sulla petizione 2221?

TECCHIO. Quanto a me non ho alcuna difficoltà, purchè questo non istabilisca un *precedente*, colla scorta del quale si volessero poi riferire petizioni importanti, non indicate nella tabella de' sunti, che domandassero certe nozioni di diritto o di fatto non potutesi procurare senza un preavviso della materia delle petizioni da riferire.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione che sono per l'invio di questa petizione al ministro della guerra.

(La Camera approva.)

DEMARIA, relatore. Petizione 2207. Giuseppe Bianchieri, settuagenario, già soldato napoleonico, chiede che gli venga restituita la pensione accordatagli dal cessato Governo francese in seguito di grave ferita da esso toccata alla battaglia di Manresa in Ispagna.

La Commissione vi propone il rinvio al signor ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Petizione 1063, ripetuta col numero 1850. Il farmacista Francesco Viriglio accenna come il magistrato del protomedicato suole nominare a visitatori dei generi coloniali e dei prodotti chimici nella dogana di Torino un farmacista esercente officina nella capitale. Tale visitatore non ha stipendio fisso, ma percepisce sulle derrate sdoganate un diritto, di cui il prodotto è calcolato dal petente, che dice di essersene personalmente accertato ad oltre sei mila franchi annui. Vorrebbe perciò che, senza far torto all'attuale visitatore, il Governo richiamasse a sè la percezione dei diritti suaccennati, e destinasse un visitatore a stipendio fisso moderato nella persona di un farmacista senza officina. Conchiude coll'espone i titoli ai quali appoggia la proposta di sè medesimo a tale carica.

La Commissione, considerando che l'ispezione sopra le derrate coloniali ed i prodotti chimici nella dogana di Torino può veramente ordinarsi in modo da riescir più produttiva

per il pubblico erario, e più efficace per la tutela della pubblica salute, vi propone il rinvio al signor ministro delle finanze per la prima parte, non ispettando, per la seconda, alla Camera di far raccomandazioni per l'ottenimento di impieghi.

(La Camera approva.)

Petizione 2011. Il Consiglio comunale di Cervo, provincia di Oneglia, lamenta il grave danno che soffre dalla mancanza di un ufficio postale. Cervo, si dice, è situato sullo stradale tra Genova e Nizza, al mantenimento del quale concorre; non è quindi giusto che mentre hanno ufficio postale altri villaggi meno ragguardevoli nella riviera, esso ne sia privo. Dal che ne viene che debbono gli abitanti di Cervo far avere le loro lettere ed effetti a Diano Marino, sì che per la piena degli interposti torrenti è causa nella stagione invernale di ritardi alla ricevuta delle medesime, dannosi massime ai negozianti.

La Commissione, sembrandogli non prive di fondamento le ragioni esposte dal comune di Cervo, vi propone l'invio della petizione al signor ministro dell'estero.

(La Camera approva.)

Petizione 2192. Settantasei abitanti, tra i quali i più ragguardevoli nella borgata di Castiglione, frazione di Beverino narrano come l'ufficio comunale rimanga in Beverino chiuso mesi e mesi, e debbano quelli che abbisognano di qualche atto da esso dipendente recarsi al domicilio del sindaco e del segretario, lontano da Castiglione non meno di due miglia. Accennano come molte delle carte comunali siano trasportate in casa dei sopraddetti, come presso il signor sindaco si raduni il Consiglio delegato, il che è contrario all'articolo 171 della legge comunale. Conchiudono col chiedere alla Camera dei deputati quella giustizia che invano domandarono al signor ministro dell'interno, al signor intendente generale di Genova, non che all'intendente di Levante.

La Commissione, mossa dalla prescrizione dell'articolo 171 della legge comunale, la quale porta che ogni comune abbia un ufficio per la convocazione dei Consigli, per la spedizione degli affari e la custodia delle carte comunali, vi propone il rinvio della petizione al signor ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

Gli abitanti di Apricale, Perinaldo, Dolceacqua, ed Isolabona, colla petizione 2200, segnata in loro nome dal sacerdote Stefano Martini seniore, sottopongono al Parlamento alcune considerazioni sopra il progetto di legge che il signor guardasigilli ha promesso di presentare tra poco per l'abolizione della bannalità. Osservano che dopo la nota sentenza del 1817, contro la quale con dotta scrittura si alzava il conte Ferdinando Delpozzo, furono vane le istanze dai suddetti comuni per venir liberati dalle bannalità verso i marchesi Doria, sporte ai Re Vittorio Emanuele, Carlo Felice, Carlo Alberto, e ripetutamente a questa Camera.

Attribuiscono a mene dei prelodati signori marchesi l'inefficacia delle rinnovate domande e delle informative ordinate, e dei provvedimenti che pur voleva prendere il Governo in loro favore. Risalendo all'origine del peso che su loro si aggrava, ricordano come prima del 1796 già lo sopportassero, ma nulla quasi pagassero al regio Governo. Il danno che su tali bannalità ne soffre il solo comune di Apricale è di franchi 20,000 nelle annate di abbondante raccolto, e viemmaggior lo rendono in tutto il marchesato il pessimo stato delle fabbriche tenute dai marchesi suddetti, e l'incapacità degli operai che impiegano. Credono poi di non essere tenuti ad alcuna indennità, perchè trattasi di bannalità reali ottenute a titolo di favore e non onerose, per godere delle quali, dicono, i marchesi Doria non aver altro titolo che la suddetta sentenza del 1817. Sperano perciò che la Camera affretterà

col suo intervento presso il signor guardasigilli la presentazione del suenunciato progetto di legge.

La Commissione, nella fiducia che tale progetto verrà ben tosto sottomesso alle deliberazioni della Camera, propone che la petizione, unitamente a quelle che portano i numeri 1489 e 1948, segnate da consiglieri comunali e da oltre 150 abitanti del marchesato di Dolceacqua, con identico scopo sia inviata al signor ministro della giustizia, e deposta negli archivi onde avervi ricorso nella discussione, che si spera prossima, in proposito.

(La Camera approva.)

Gli antichi militari Raimondo Barberino colla petizione 2215, Francesco Pario, Antonio Ferraris, Giovanni Bolmida con quella segnata col n° 2215, chiedono che venga restituita la pensione assegnata loro dal Governo francese.

La Commissione vi propone il rinvio al signor ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Petizione 2216. Il dottore Giuseppe Vandoni invita i rappresentanti della nazione a rivolgere tutta l'energia dell'animo agli interni miglioramenti, tra i quali egli insiste sulla necessità di riformare la legge doganale presente. Tra le antilogiche prescrizioni della medesima egli indica come insopportabile ed inesequibile quella di dover consegnare alla dogana le granaglie quando si hanno a condurre alla macina, non che l'obbligo di una bolla di circolazione per condurre grano al mercato, trasportare bozzoli da una casa all'altra, ecc. Nè meno emendabile è la prescrizione della giornaliera consegna dei bozzoli raccolti, la ridicola anticipata dichiarazione della quantità di bozzoli che si intende di acquistare.

La Commissione, ravvisando degne di attenzione le riflessioni del petente, vi propone il rinvio di questa petizione al signor ministro delle finanze, non che il deposito della medesima negli archivi della Camera per avervi ricorso quando si darà mano alla riforma, di cui è generalmente sentita la necessità della legge e tariffa doganale.

(La Camera approva.)

Rappresentano colla petizione 2218 ventun abitanti del villaggio di Itteri in Sardegna, che essendosi nel 1842 ordinata la divisione dei terreni appartenenti al regio demanio, a questa i proprietari fanno la guerra più accanita per la minor concorrenza che ne verrebbe all'affitto de' loro beni per parte di quelli che preferirebbero di coltivare gli anzidetti terreni divenuti loro proprietà. L'esito però chiari vani i timori dei proprietari. Nominata intanto una Commissione per comporre alcune contese sorte dall'anzidetta divisione, i proprietari indussero la medesima a far sottrarre dalla divisione il tratto denominato *Pittighedu*, già assegnato a 32 individui per lasciarlo incolto, a libera disposizione dei pastori di Tiesi che lo devastano, mentre lo rispettavano coltivato a frumento. Conchiudono che si restituisca all'agricoltura un terreno che vi è attissimo, con sollievo della classe poverissima, ed utile del Governo, che potrebbe trarre partito dei 300 alberi che popolano quel terreno per gli arsenali.

La Commissione, ravvisando equo il provvedimento implorato dagli abitanti di Itteri vi propone il rinvio della loro petizione al signor ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

(Laureati nell'Università di Pavia — Libero esercizio della professione nel regno.)

DEMARIA, relatore. È data la petizione 2222 dall'ingegnere Scipione e dal medico Paolo fratelli Gallizia, di Varallo,

i quali rappresentano che ebbero invano ricorso al ministro della pubblica istruzione per ottenere nel nostro Stato il libero esercizio della professione, di cui conseguirono le rispettive lauree nella Università di Pavia. Osservano che le leggi di fusione avevano pareggiati i cittadini Lombardo-Veneti a quelli degli antichi Stati, che una legge del dicembre 1848 avendo fatto lecito agli studenti delle Università lombardo-venete di continuar validamente i loro studi nel nostro Stato, lo stesso è a dire di quelli che già possedevano gli accademici, nel che sembra consentisse lo stesso signor ministro della pubblica istruzione, quando con lettera del 17 gennaio prossimo passato concedeva al signor deputato Tecchio la ricognizione del grado di laurea conseguito nella Università di Padova.

La Commissione opinando che i gradi dei supplicanti si possono considerare come resi validi per l'esercizio delle professioni rispettive dalle leggi sovra citate, e tenuto conto dell'accennata determinazione ministeriale in un caso speciale analogo, vi propone il rinvio della petizione dei fratelli Gallizia al signor ministro dell'istruzione pubblica.

TECCHIO. Devo osservare alla Camera che non è per un caso speciale relativo alla mia persona che emanò quel provvedimento: esso era già stato dato in via generale per tutti; non si fece quindi che applicarmi la legge comune: non fu mai mio stile il chiedere privilegi.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. È verissimo che il signor avvocato Tecchio venne compreso in questo decreto dietro la regola generale in esso stabilita, ma siccome coll'approvazione del trattato di pace si è dovuto considerare cessato l'effetto della legge della fusione, così si ritiene che codesta ricognizione fosse soltanto valida per quelli che, dopo approvato il trattato di pace, avessero ottenute le lettere di naturalità. Laonde è da fare questa distinzione, che cioè quelli che hanno ottenute le lettere di naturalità possono anche dopo l'approvazione del trattato di pace fruire della ricognizione de' loro gradi, e così essere abilitati nell'esercizio delle loro professioni, e quelli allo incontro che sono rimasti nella condizione di stranieri, abbiano a subire la legge comune a tutti gli stranieri, dovendo imputare a sé medesimi il non essersi procurate le lettere di naturalità.

DEMARIA, relatore. Mi duole che le risposte date dal ministro d'istruzione pubblica giustifichino, anzi che contrastare la conclusione della Commissione sul rinvio della petizione al Ministero; in quanto che se quelli i quali ebbero le lettere di naturalità meritano i riguardi i quali furono giustamente usati al signor deputato Tecchio, li meritano tanto più quelli i quali sono nativi dello Stato nostro.

Ora i due petenti di cui si tratta, cioè i signori medico Paolo ed ingegnere Scipione Gallizia, sono appunto nativi di Varallo, e non si fu che accidentalmente, ossia perchè i loro affari esigevano il soggiorno nello Stato Lombardo-Veneto precedentemente alla fusione, che ebbero a laurearsi nell'Università di Pavia. Avendola conseguita anteriormente alla fusione, la legge che convalidava gli studi fatti rispettivamente nel Lombardo-Veneto e nel Piemonte dovette applicarsi anche ad essi, al pari dell'altra che conferiva il diritto di esercitare in Piemonte quelle professioni liberali delle quali si fosse conseguito il grado nell'Università di Pavia. Mi pare pertanto che non vi possa essere contestazione sul diritto dei petenti.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Queste osservazioni mi muovono a chiedere un'altra spiegazione. In quale anno conseguivano essi la laurea nell'Università di Pavia? Da ciò dipende, a mio credere, la soluzione del dubbio.

DEMARIA, relatore. I petenti, a dir vero, non hanno accennata l'epoca in cui conseguirono questa laurea. Consta nulla di meno che essi l'ottennero anteriormente all'epoca in cui le leggi di fusione hanno convalidati tutti i gradi che erano stati conferiti nelle Università dello Stato Lombardo-Veneto.

MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica. Allora richiamerò alla memoria del relatore la legge la quale non permette che i naturali del paese possano fare il loro corso nelle Università straniere, eccetto che abbiano ottenuta la sovrana dispensa. Ciò posto, è chiaro che, secondochè la collazione del grado ebbe luogo in una piuttosto che in altra epoca, si dovrà in uno piuttostochè in altro senso definire la presente controversia.

CADORNA. Se havvi un caso in cui sembra si debba far luogo alla ricognizione dei gradi accademici riportati in Lombardia, tale è certamente quello di cui si tratta.

I petenti sono nati in Piemonte, conseguentemente si trovano in condizione ancora migliore di quelli dei quali favellava or ora il signor ministro dell'istruzione pubblica, i quali, essendo nativi di Lombardia, hanno or ora ottenuta la naturalizzazione.

Esiste, è vero, una legge la quale assoggetta i cittadini del nostro Stato che fecero gli studi fuori Stato a subire un nuovo esame, acciocchè i gradi riportati in altri Stati possano essere riconosciuti nei nostri; ma ora la questione sta nel vedere se coloro che, essendo cittadini sardi, hanno preso la laurea in Lombardia, ed i cui gradi divennero quindi efficaci anche in Piemonte in seguito alla fusione, avendo ricorso prima della pubblicazione del trattato onde far riconoscere espressamente quei gradi, abbiano diritto di ottenerlo.

È d'uopo decidere se questi non debbano essere considerati nel modo stesso con cui il signor ministro ha riconosciuto i gradi dei Lombardi, i quali, avendo presa la laurea in Lombardia, ed avendo poscia ottenuto la cittadinanza piemontese, hanno ricorso in tempo utile per far riconoscere i loro gradi nel nostro Stato. Io non veggio motivo per cui si debbano porre i fratelli Gallizia in una posizione diversa. Essi sono cittadini piemontesi, hanno fatto gli studi in Lombardia, hanno diritto di godere, come gli altri, degli effetti delle leggi di fusione; hanno ricorso per far riconoscere i loro gradi prima che la fusione fosse risolta: sono dunque nella condizione di quegli altri, a cui il Ministero ha concesso questa ricognizione, e mi pare perciò che esistano le più valide ragioni che raccomandano le loro domande al Ministero.

MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica. Realmente essi debbono trovarsi in una miglior condizione, perchè sono nativi del nostro Stato, ma per un altro verso vi è una legge alla quale essi hanno contravvenuto; interessa dunque di sapere in qual tempo abbiano conseguito la laurea. Se questo è anteriore alle nostre vicende, allora havvi d'uopo d'una grazia speciale del Re, perchè essi avrebbero contravvenuto ad una legge: se poi l'ottennero posteriormente, non vi è più necessaria la reale dispensa.

TURCOTTI. Oltre a quanto venne detto dall'onorevole signor deputato Cadorna, aggiungerò una preghiera al signor ministro perchè egli prenda in considerazione le condizioni in cui si trovano i Valsesiani, i quali sono costretti ad espatriare per vivere.

È appunto questa la condizione in cui si è trovata la famiglia Gallizia, di Varallo, la quale dovette trasportare a Pavia il suo domicilio, e quivi trovandosi, i fratelli Gallizia fecero i loro studi ed hanno così contravvenuto alla legge, perchè vi erano costretti dalla loro condizione.

Egli è perciò che meritano in questo caso speciali riguardi.

DEMARIA, relatore. La Commissione non ignorava certamente la legge della quale ha fatto cenno il signor ministro, ma essa ha creduto che dopo la promulgazione della legge del 10 dicembre 1848, la quale convalidava tutti gli studi già fatti nel regno Lombardo-Veneto e faceva facoltà a coloro che non avevano ancora compiuto gli studi di compirli nello Stato, riconoscendo i gradi già conseguiti nelle Università del regno Lombardo-Veneto, la Commissione, dico, ha creduto che questa legge avesse paralizzato l'effetto della proibizione preesistente, alla quale alluse il signor ministro. Non c'è poi dubbio sull'epoca in cui i petenti abbiano conseguito i loro gradi, poichè dopo la legge di fusione non vi fu più collazione di gradi accademici nel regno Lombardo-Veneto.

Pertanto la Commissione, considerando il diritto acquistato dai fratelli Gallizia come confermato dall'accennata legge, propone il rinvio della loro petizione al signor ministro della pubblica istruzione.

MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica. È necessario, come dissi, sapere se hanno conseguito la laurea prima della legge d'unione, perchè in questo caso hanno bisogno d'una speciale dispensa del Re, per aver contravvenuto alla legge che non permetteva ai sudditi di andare a far corsi nè a prender gradi in un'Università straniera, senza una speciale autorizzazione.

Relativamente poi all'efficacia presente della legge di fusione, col trattato di pace le cose furono restituite nello *statu quo*; in conseguenza quelli che non hanno ottenuta l'autorizzazione sono nella condizione di stranieri.

Ecco ciò che bisogna sapere.

TECCHIO. Osserverò al signor ministro della pubblica istruzione che il diploma di laurea ottenuto dai petenti avrebbe avuto in origine un solo difetto, quello cioè d'essere stato dato dall'Università di Pavia, in tempo in cui l'Università di Pavia non era, nè poteva essere considerata Università del regno Sardo. Ma essendo posteriormente intervenuta la legge di fusione per cui anche l'Università di Pavia per oltre un anno e mezzo fece parte del regno Sardo, dobbiamo riconoscere in questo fatto il rimedio che ha sanato quel vizio originario ed ha reso il diploma legittimo ed inviolabile. Il trattato coll'Austria, che fu in seguito concluso, porterà le sue conseguenze per l'avvenire, ma non può distruggere, nè menomare l'attendibilità e l'efficacia degli atti che nell'intervallo avevano acquistata in questo regno validità.

Un diploma che divenne, secondo me, regolare ed esecutivo nel Piemonte, in conseguenza della legge d'unione, rimane un fatto compiuto anche dopo il trattato che ha staccato dal Piemonte le provincie contemplate da quella legge.

Aggiungo poi subordinatamente che se i fratelli Gallizia porsero la loro petizione prima della pubblicazione del trattato coll'Austria, non può elevarsi neppure l'ombra del dubbio sull'ammissibilità della loro petizione, poichè solo dal giorno della pubblicazione il trattato avrebbe potuto cominciare a produrre giuridiche conseguenze, e quindi un diritto esercitato prima di quel giorno non potrebbe soffrire l'influenza del trattato medesimo.

MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica. Ma questo non tocca il fondo della questione, il quale è in ciò, che si tratterebbe qui di sudditi in contravvenzione delle leggi e abbisognanti perciò d'una speciale dispensa del Re.

CADORNA. Quanto all'epoca in cui i petenti hanno ricorso, farò osservare che prima di ricorrere alla Camera hanno ricorso al Ministero, e conseguentemente è la petizione data alla Camera che porta la data delli 8, ma la petizione data al Ministero fu sporta molto prima.

Quanto poi alle cose che si sono dette intorno alla contravvenzione alle leggi, che si sarebbe commessa andando a studiare in un'Università fuori dello Stato, io credo che non vi sia veramente una contravvenzione. Le leggi nostre non contengono un divieto di recarsi a studiare fuori Stato, ma unicamente non danno effetto a quegli studi, salvo che i gradi presi fuori non siano riconosciuti mediante gli esami che sono prescritti dalle leggi stesse. Dico poi che qui trattasi soltanto di decidere quali siano stati per i petenti gli effetti della legge di fusione. Supponiamo anche che vi sia stata una contravvenzione: si vorrà forse allegare che non ostante la fusione i signori Gallizia non si dovessero ritenere laureati, sicchè per essi la legge di fusione non dovesse produrre nessun effetto e la loro laurea dovesse anche dopo un tale avvenimento riputarsi inefficace? Io non credo che si vogliano spingere tant'oltre le cose.

Se dunque la legge di fusione ha prodotto il suo effetto nel rendere efficace in questi Stati la loro laurea, ora è unicamente il caso di vedere se durino per i signori Gallizia questi effetti, e da ciò è manifesto che è affatto inutile l'indagare in qual tempo quella laurea sia stata conferita.

Ora se gli effetti della fusione furono giustamente riconosciuti anche per i Lombardi ora naturalizzati Piemontesi, perchè si vorranno disconoscere per i signori Gallizia, cittadini piemontesi?

MELLANA. Io sono obbligato a ripetere una ragione adottata già dall'onorevole deputato Tecchio, perchè sembra che il signor ministro dell'istruzione pubblica o non l'intenda o non la voglia intendere (*Rumori alla destra*), giacchè ripete sempre che in forza delle leggi di fusione e di quella speciale nella prima Legislatura sancita, non era stato accordato che ai soli Lombardo-Veneti e non agli antichi regnicoli, la facoltà di esercitare le professioni liberali in qualsiasi delle Università dell'in allora regno dell'Alta Italia avessero essi ottenuta una laurea o patente. Invece deve sapere il signor ministro che la Legislatura d'allora non poteva commettere un tanto errore, e potrà chiarirsi ove esamini quella legge, e meglio ancora ove voglia leggere le discussioni che ebbero luogo in quest'aula stessa.

Tutti i nati nelle provincie che costituivano il regno dell'Alta Italia si considerarono come membri d'una stessa famiglia, non per il tempo avvenire, ma con patria carità considerata come non mai esistita la barbarica dominazione, si stabiliva che in qualsiasi tempo od in qualsiasi Università delle italiane provincie aggregate si fosse da qualsiasi cittadino studiato ed ottenuto un diploma, si potesse in tutte le medesime provincie indistintamente esercitare le proprie liberali professioni.

Devo poi fare un'osservazione su quanto ha già ripetuto più volte lo stesso signor ministro, che cioè il trattato di pace ha rimesso le cose nello stato che erano prima della guerra: io dico che quel trattato di pace non poteva togliere dei diritti acquistati.

Dico poi che i trattati vanno interpretati dal testo loro; ora io veggio nel medesimo bensì la fatale clausola che richiama in vigore tutti i trattati preesistenti alla fusione, che erano cioè in vigore prima della fusione, tra il nostro Governo e l'Austria, ma non conosco alcun trattato che obbligasse reciprocamente i due Governi a non concedere l'esercizio d'una professione liberale quando si fosse presa la laurea, non nel proprio, ma nell'altrui Stato.

Io non conosco che esista questo trattato: ora quelle disposizioni che proibivano ai Lombardi ed ai regnicoli di esercitare presso noi una liberale professione quando aveano presa

la laurea in un'Università posta fuori dello Stato, non esistevano in forza di trattati, ma in forza di leggi puramente dello Stato.

Ora questa legge fu distrutta da un'altra legge, ed il trattato non rimise nè poteva rimettere in vigore l'antica legge nostra, per annullare la nuova pur nostra legge, e sostengo che ci vorrà una nuova legge per togliere l'effetto di quella, e quindi non sussiste il dire del signor ministro.

Ma restringendomi anche da questa tesi generale alla particolare, dico che i Lombardi, i quali dopo la ritirata del nostro esercito dal territorio lombardo-veneto non si sono più mossi da questi antichi Stati, non possono certamente essere compresi in quel trattato: essi erano e sono tuttora cittadini nostri, nè posso comprendere come possa un ministro sostenere di tali tesi inuanzi a quest'Assemblea: io ho fiducia che i magistrati, ai quali s'aspetta di applicare le leggi, sapranno, ove occorra, tenersi all'altezza dell'alta e nobile loro missione; io non dubito che, ove occorresse a noi di legislativamente interpretarle, esse lo sarebbero in quel senso che il diritto e l'onore esigono, e non in quello al quale piacque al ministro con poco previdente ed inopportuno consiglio di travolgerle.

MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica. L'onorevole signor deputato Mellana mi dice che io non intendo o non voglio intendere; io invece rispondo a lui che egli non mi ha capito o non mi vuol capire. È legge generale di tutto il mondo civile che un laureato di un'Università in un'altra Università non è abilitato all'esercizio, perchè in primo luogo non si avrebbero sufficienti garanzie della sua capacità, secondariamente non vi sono in tutte le Università gli stessi studi, e segnatamente è necessario lo studio delle patrie leggi, che sono diverse, secondo i paesi: uno straniero od un nostrale laureatosi all'estero sarà il miglior laureato del mondo, ma non conoscerà le leggi che sono in vigore nello Stato nostro, e così viceversa, qualunque sardo si presenti in Francia non è certamente ammesso all'esercizio delle sue funzioni.

Tutti i Governi in questo punto vanno col massimo rigore. Ma lasciamo questa controversia e torniamo al fatto. Ripeto che la legge che riguarda i Lombardi ed i Veneti non contempera il caso speciale di quei sudditi che erano in contravvenzione alla legge la quale vieta di fare il corso e prendere gradi in un altro paese, e li tiene per nulli, salvo il caso di grazia speciale per l'ammissione alla quale pur si richiede sempre un esame della facoltà in cui si vuole esercire. Del resto, se i petenti meritano veramente uno speciale riguardo, io non dubito che il Re accorderà loro questa grazia.

DEMARCHI. Io appoggio le conclusioni del relatore, e dico che siamo entrati in una discussione che è inutile; a noi non ispetta di deliberare se si debba o no accogliere questa domanda, ma deesi trasmettere al Ministero, il quale provvederà a termini di ragione e di giustizia. (*Mormorio a sinistra*)

MICHELINI. Io non voglio entrare nel merito della discussione; credo tuttavia debito mio stringente (*Si ride*), sì, signori, credo debito mio di notare alcune espressioni sfuggite forse al signor ministro della pubblica istruzione: secondo lui i petizionari non possono altrimenti conseguire il loro intento, se non per *dispensa speciale del Re*. Queste espressioni non sono molto costituzionali, perchè in regime costituzionale il Re non può in nessuna guisa dispensare dalle leggi: colui solo dispensa dalle leggi il quale le fa, vale a dire i poteri legislativi dello Stato. Se il Re dispensa alcuni studenti dallo studiare, potrà col tempo dispensare anche altri cittadini dal pagare i debiti, e via dicendo, e così noi ritor-

niamo in pieno dispotismo. Io credo che nella legge di che si tratta e alla quale alludeva il signor ministro vi è previsto questo caso della dispensa del Re, ma io dico che, pubblicato lo Statuto, deve immediatamente cessare l'applicazione di quest'articolo, perchè bisognerebbe che in ogni caso, anche specialissimo, in cui si trattasse di dispense, queste dispense fossero accordate da coloro che adesso hanno il potere legislativo.

Ad ogni modo se si volesse ancora, quello che io non ammetto, applicare l'articolo di cui si tratta, riservando la facoltà di concedere tali dispense al potere esecutivo, allora non è al Re che bisognerebbe rivolgersi, ma bensì agli agenti responsabili del potere esecutivo. Noi non possiamo mandare la petizione di cui si tratta al Re, la mandiamo pertanto al ministro responsabile. Io conchiudo che si deve passare all'ordine del giorno sulla petizione di cui si tratta, poichè non vi è modo di provvedervi altrimenti che cambiando la legge. La legge è dura e si dovrà col tempo cambiare, ma frattanto, finchè c'è, bisogna conformarvisi.

MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica. La legge appunto è quella che si osserva, altrimenti la conseguenza sarebbe che nessuno potrebbe dispensare. È vero, in tesi generale, che la facoltà di dispensare dalla legge non compete che a chi ha la facoltà di farla, ma vi sono certe leggi la cui osservanza per la stessa pubblica utilità deve dispensarsi dal potere esecutivo, e questo è uno di tali casi. Perchè si prescrivono gli esami? Perchè uno possa, a seconda delle norme della legge, esercitare un'arte, una professione, dopo d'aver dato saggio sufficiente della propria capacità. Qui però siccome concorrono circostanze veramente speciali, è il caso che il Re possa dispensare. Del resto, se si nega che il Re possa dispensare, non si farà che peggiorare la condizione dei petenti.

MICHELINI. Io preferisco. . .

PRESIDENTE. Se sono d'accordo. . . (*Harità*)

MELLANA. Il signor ministro della pubblica istruzione rispondendo ad alcune mie osservazioni diceva che la legge che proibisce a quelli che non sono laureati nello Stato di esercitare presso noi la propria liberale professione è consentanea alla necessità e che è presso tutti i popoli adottata; permetterà il signor ministro che io gli dica che nè l'una, nè l'altra delle sue allegazioni sussistono. Quanto all'esempio dell'adotta universalità, perchè vi sono fatti storici contrari, e molti, ma senza far pompa di citazioni gli addurrò l'esempio della vicina Svizzera: e lo deve sapere il signor ministro, giacchè molti giovani di quell'amica nazione frequentano le nostre Università. La seconda poi, se mi parlasse almeno di studi legali potrebbe forse aver ragione, ma dovea riflettere che le matematiche, la medicina, e presso che tutto lo scibile dell'umano sapere, si apprende egualmente e nell'America e nell'Europa; e poter venire il caso che siano alcune di esse meglio nelle straniere che nelle Università nostre insegnate.

Aggiungerò poi un'osservazione relativa ad una teoria emessa dall'onorevole deputato Demarchi, il quale dice che siamo entrati in una questione la quale non ci deve interessare, giacchè noi dobbiamo mandare le petizioni al potere esecutivo, al quale s'appartiene di provvedere come meglio gli talenta: ma allora che cosa è il diritto di petizione? Qual è il potere che esercita la Camera in merito ad esse? Siamo forse noi qui come un ufficio per trasmettere umili suppliche alla onnipotenza ministeriale? Noi invece siamo qui per dire al Ministero quello che deve fare. Io credo che quando seriamente sarà interpretato il diritto di petizione, quando si tra-

lascierà di abusare di questo prezioso diritto, la Camera, inviando una petizione al Ministero, non la manderà come una commendatizia officiosa che venisse da qualsiasi cittadino, ma io credo che il suo invio sarà piuttosto tenuto quale un ordine. (*Oh! oh!*)

Sì, i ministri che rispetteranno la Costituzione riterranno quali ordini i voti della nazionale rappresentanza o si dismetteranno d'ufficio; sì, perchè la Camera può dare di questi ordini senza pregiudicare in nulla alle prerogative del potere esecutivo. È vero, la Camera non può imporre al Ministero che faccia questa o quell'altra cosa, ma può attenderlo alla domanda dei fondi o di percezioni d'imposte, può negargli un voto di fiducia, ed allora qual Ministero costituzionale potrebbe rimanere su quegli stalli? Io quindi non accetto pel potere legislativo l'umile ufficio d'inviare delle carte qualsiasi al Ministero: credo anzi che il potere legislativo ha il diritto di giudicare se il potere esecutivo debba tenersi in un limite piuttosto che in un altro, come è appunto il caso attuale, in cui si tratta d'interpretare una legge fatta da noi, una legge che ammetteva qualunque Italiano delle provincie unite, che avesse fatto gli studi in qualsiasi Università, all'esercizio della sua professione presso di noi. Questa legge fu sancita da noi, questa legge deve essere rispettata finchè non sia da un altro derogata, nè il ministro, ne son certo, vorrà disconoscere il voto della Camera, ove essa francamente si manifesti nel senso da me fin qui sostenuto.

DEMARIA, relatore. Aggiungo pochissime parole per sostenere le conclusioni della Commissione e respingere l'ordine del giorno proposto dal deputato Michelini.

La Commissione ha proposto il rinvio al Ministero perchè ha creduto che la legge della quale appunto si è parlato, che proibiva lo studio in paese estero, era stata affievolita, era stata elisa, direi così, dalle leggi, le quali furono promulgate al tempo della fusione: ed infatti abbiamo veduto che a questa legge proibitiva non si è dato tutto il valore che ora si vorrebbe di nuovo attribuirle quando si tratta di ammettere al servizio appo di noi persone laureate nel regno Lombardo-Veneto durante la fusione. E molti nomi potrei citare di ufficiali sanitari, in quell'epoca ammessi nel nostro esercito in tal qualità, i quali tuttavia vi sono, e meritamente, sebbene non abbiano che diplomi conseguiti nel regno Lombardo-Veneto. Per conseguenza parve alla Commissione che due originarii dello Stato dovessero aver diritto a quei riguardi che si ebbero ad altri stranieri per origine.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Vi sono due conclusioni, una per l'ordine del giorno proposta dal deputato Michelini, l'altra proposta dalla Commissione per il rinvio al ministro dell'istruzione pubblica. Pongo ai voti...

MICHELINI. Chiedo la parola. Io ritiro il mio ordine del giorno pei motivi adottati dalla Commissione, la quale propone il rinvio al Ministero all'oggetto d'interpretare la legge e vedere se la legge di fusione abbia abrogato quelle cui accennava il signor ministro, ma non mai perchè abbia luogo una violazione di legge.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti le conclusioni della Commissione che sono per il rinvio della petizione al ministro dell'istruzione pubblica.

(La Camera approva.)

NOVELLI, relatore. Petizione 1064. Allaix Gian Pietro essendo stato eletto ufficiale della guardia nazionale di Villaretto, sua patria, chiede d'essere esonerato dal servizio in qualità di milite della città di Pinerolo, ove trovasi a risiedere come maestro di scuola privata.

La Commissione, considerato che non s'appartiene alla Camera di provvedere *ex primo decreto* sovra somiglianti domande, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1150. Il notaio Antonio Mignati, già segretario del tribunale di prima cognizione di Lanusei, con una lunghissima narrativa espone essersegli fatto torto dalla Commissione incaricata della proposta agl'impieghi giuridici perchè se gli sia conferito soltanto l'impiego di segretario sostituito del tribunale di Nuoro.

La cagione della sua rimozione da quel suo primo impiego, come narra egli stesso ed apparisce d'altronde anche da copia di sentenza del magistrato d'appello di Cagliari. 13 gennaio 1848, unita alla petizione, deriva da imputategli prevaricazioni, per lui commesse nel disimpegno di quel suo ufficio, e per le quali coll'ordinanza suddetta si dichiarava non farsi luogo ad ulteriore provvedimento sulla di lui condanna nelle spese.

Egli pertanto, dopo aver passate a rassegna le molte nomine seguite nei diversi tribunali del regno, ora in favore di questo ed ora in favore di quello fra gl'impiegati, facendo anche di queste nomine amara censura, finisce per dire che nemmeno lo stipendio della sua qualità di sostituito segretario di Nuoro gli venne interamente corrisposto, a motivo di mancanza al suo ufficio, non volontaria, ma forzata per malattia.

Finisce quindi col conchiudere che dal Parlamento sia tenuto conto del suo esposto anche in ordine ai proventi arretrati del suo impiego.

A questa petizione vanno pure unite un'annotazione dell'allora vicerè di Sardegna, in data 12 settembre 1848, nella quale vien detto che in udienza del 2 stesso mese S. A. S. il principe di Carignano aveva deliberato d'incaricare la suddetta Commissione di proporre il petente ad un impiego di sua portata, con espresso diffidamento che qualora esso petente fosse ricaduto in alcuno dei mancamenti da lui commessi nell'esercizio della segreteria di Lanusei, non se gli potesse più aver riguardo: ed un'attestazione del mentovato magistrato d'appello, in data 28 febbraio 1849, per constatare che esso Mignati aveva sborsata la somma che con detta sentenza era stato dichiarato tenuto a rimborsare.

La Commissione, ritenuto che in quanto concerne alla rappresentazione in suo favore degli arretrati di suo impiego non risultando che il medesimo abbia rivolta la sua domanda al potere esecutivo per conseguire tale rappresentazione, non è caso che la Camera possa prendere sul proposito veruna deliberazione;

Che in ordine al rimanente di detta petizione spetta al potere esecutivo la ragione esclusiva di nominare agl'impieghi e promuovervi quelli che ne stima più degni e meritevoli, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Consiglio comunale di Bosco.)

NOVELLI, relatore. Petizione 1081. Quattro membri del Consiglio delegato di Bosco contraddicono in questa petizione ad un'altra portante il numero 985, nella quale si esponeva che fra tutti i membri del Consiglio comunale di quel paese soli quattro fossero senza lite contro la comunità, cosicchè dovesse porsi riparo a tale abuso.

I petenti attuali, all'opposto, dicono che soli due fra i detti consiglieri hanno qualche differenza col comune ed at-

tribuiscono invece quel primo ricorso a sentimenti malevoli dei ricorrenti.

La vostra Commissione, non trovando in questa petizione materia che possa formare soggetto della deliberazione della Camera, vi propone di passare all'ordine del giorno.

MICHELINI. Coloro tra gli attuali membri della Camera che fecero parte della prima e seconda Legislatura rammenteranno che in esse non era rappresentato il collegio di Bosco presso Alessandria, di cui attualmente è deputato un prode generale.

Questo è forse il motivo per cui gli abitanti di Bosco ebbero ad informarmi dello stato del loro comune: questo stato è veramente anormale a cagione d'una non so qual lite per la distribuzione dell'acqua d'un canale. Quasi tutti gli abitanti di quel comune hanno a sostenere questa lite contro il comune medesimo.

L'antica legislazione sull'amministrazione comunale ne escludeva quelli che avessero liti col comune; ma l'attuale non li esclude, forse perchè essendo aumentato il numero dei consiglieri comunali, sarebbe stato difficile il trovare nei piccoli comuni persone capaci di disimpegnare le funzioni di amministratore pubblico, e che non avessero in pari tempo qualche interesse col comune.

Pertanto molti abitanti di Bosco domandavano che con una modificazione fatta alla legge municipale si rimediasse a questo inconveniente; allora la Camera passava bensì su questa parte della petizione all'ordine del giorno, ma ciò non ostante inviava la petizione medesima al ministro dell'interno onde vedesse se qualche cosa si potesse fare in modo amministrativo a favore della comunità di Bosco.

Io quindi propongo che anche questa petizione sia mandata al ministro dell'interno, che mi spiace di non vedere in questo recinto, ma prego i suoi colleghi di chiamare la sua attenzione sullo stato anormale del detto comune di Bosco, onde, per mezzo dell'intendente generale d'Alessandria, vengano date le provvidenze opportune sull'annotata circostanza, che cioè molti membri del Consiglio comunale hanno lite col comune, e così non ne soffra nocumento la cosa pubblica del comune medesimo.

NOVELLI, relatore. Può essere che colla relazione della seguente petizione 814 e col tenore delle conclusioni della Commissione su questa petizione possa ottenersi quello che si propone dall'onorevole deputato Michelini. Si conchiude precisamente per l'invio di questa petizione al ministro dell'interno. L'oggetto della medesima non è affatto identico, ma concerne le stesse operazioni.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe sentire l'una relazione e l'altra prima di deliberare.

NOVELLI, relatore. Farò relazione dell'altra.

Petizione 814. Tre elettori comunali del sunnominato paese di Bosco indicano in questa petizione il modo irregolare con cui veniva composto quel Consiglio comunale sotto la totale influenza d'un individuo che accennano, i quali consiglieri, dicono essi, fossero od in lite col comune o debitori od altri interessi verso il medesimo.

Adducono d'aver ricorso al ministro dell'interno nel gennaio 1849, ma non aver potuto ottenere riparate tali irregolarità.

Univano tale rappresentanza a questa loro petizione, ed insieme un elenco dei candidati per comporre quel Consiglio colle osservazioni riguardo agli oggetti per cui non dovestero farne parte.

Chiedevano quindi che dalla Camera si mandasse al Ministero di sospendere la nomina del sindaco e la conferma dei

venti consiglieri che da un corriere all'altro si stavano attendendo.

La Commissione, ignorando se alle irregolarità rappresentate siasi proceduto in conformità delle cose dai petenti esposte, senza poter emettere verun positivo avviso in merito, vi proporrebbe d'inviare la petizione al Ministero dell'interno per ogni effetto che di ragione.

MICHELINI. Io approvo le conclusioni della Commissione riguardo a quest'ultima petizione. Siccome tuttavia la prima ha molta analogia con questa, mi pare che ragion vorrebbe che la prima fosse pure inviata al Ministero.

PRESIDENTE. Il signor Michelini propone dunque che queste due petizioni siano unitamente inviate al ministro dell'interno.

NOVELLI, relatore. Io non ho alcuna difficoltà.

MELLANA. Se bene ho inteso, mi pare che questa petizione accenni ad influenze illegali, a mene immorali che ebbero luogo nelle elezioni dei consiglieri municipali seguite nel comune di Bosco. Io domanderei al signor relatore se abbia presente qualche articolo della legge sui comuni attualmente in vigore, che dia facoltà al potere esecutivo di decidere su tali questioni. È bensì vero che vedo notata una cosa, cioè che i consiglieri sono stati eletti sotto l'influenza di certa persona che non si nomina; è bensì vero che sento lamentare che molti dei consiglieri eletti si trovano in lite col comune stesso, ma se dalla legge sopra citata non è proibito agli elettori di eleggersi dei consiglieri che si trovino in lite col comune, io non so come si possa mandare per questo oggetto una petizione al Ministero. Secondo me, la medesima dovrebbe deponersi negli archivi della Camera, onde, quando venga il caso della revisione della legge comunale, se ne possa tenere il conto che si merita, mentre dico che il mandare tale petizione al Ministero sarebbe un violare la legge stessa, facendo il Ministero giudice di una cosa della quale non è, né è conforme a libero regime che lo sia.

Farò poscia osservare, riguardo all'influenza che si dice essersi esercitata da un individuo in queste elezioni, che se quest'influenza venne esercitata con mezzi illegali, la cosa si dee risolvere innanzi ai tribunali, il che sarebbe bene di fare, ma non per via amministrativa.

Io credo che tutti i membri di un comune possano valersi della loro influenza per promuovere l'elezione a consigliere di una data persona, quando ciò facciano nei modi legali; se poi taluno viola le leggi a questo riguardo, spetta ai tribunali di conoscere di questo reato e di applicarvi le pene dalle leggi inflitte.

Io quindi opino non potersi mandare la petizione al ministro dell'interno, giacchè per il reato accennato devesi ricorrere all'autorità giudiziaria; per l'altro inconveniente ivi lamentato non si può se non per legge provvedere.

MICHELINI. Coll'inviare, a norma di quanto propone l'onorevole deputato Mellana, la petizione agli archivi, si provvede pel tempo in cui si porrà mano alla riforma della legge municipale; chè sarà allora il caso di trar lume dalle petizioni per vedere se si debbano escludere od ammettere con qualche cautela nell'amministrazione comunale coloro che hanno interessi col comune.

Quindi io non m'oppongo a questa proposizione, ma faccio osservare che con questo solo provvedimento non si otterrebbe lo scopo più essenziale sul quale io insisteva che si provvedesse, quello cioè di provvedere perchè dalla legge attuale non derivi danno al comune di Bosco. Se vi fossero consiglieri che volessero, per esempio, sottrarre carte d'importanza, lo potrebbero fare.

Ad un tale inconveniente potrebbe in certa guisa provvedere il potere esecutivo, come io diceva, mercè le opportune istruzioni all'intendente generale di Alessandria, nel cui circondario è situato il comune di Bosco.

Laonde insisto affinché le petizioni di cui si tratta siano mandate al ministro dell'interno.

NOVELLI, relatore. Se mi permette farò osservare solamente che non mi pare conforme ai precedenti della Camera che si mandino queste petizioni agli archivi della Camera, perchè pare che si sia già altre volte stabilito e deliberato doversi le petizioni mandare agli archivi della Camera quando contengono qualche progetto di legge, oppure si riferiscono a qualche progetto che sia già in corso, onde la Commissione che è incaricata di questo progetto possa farsi anche carico della petizione che s'invia agli archivi.

In ordine poi al provvedere riguardo a quel personaggio che ha potuto esercitare qualche influenza sulla nomina dei consiglieri del comune di Bosco, la Commissione non ha inteso concludendo per l'invio di questa petizione al ministro dell'interno, che esso prenda qualche determinazione su questa persona; non ha certamente avuto questo intendimento; solo conchiuse per l'invio di questa petizione al Ministero, per la ragione che altre volte si era ricorso perchè si provvedesse; e la Commissione ha detto: poichè hanno già ricorso e non si è provveduto sovra di questi inconvenienti, che non si sa quali siano, perchè non sono ben specificati nella supplica, è inutile inviargliela acciocchè il Ministero voglia dare quei provvedimenti che sono nelle sue attribuzioni, perchè potrebbe benissimo darsi che vi fossero tali cose alle quali potesse provvedere il Ministero senza che avesse ad intervenire il potere legislativo. È solo in questo senso che la Commissione fu d'avviso si trasmettesse questa petizione al ministro dell'interno.

MELLANA. Mi permetta, spiegherò la mia opinione.

Io lamento quant'altri i mali che in questa petizione sono accennati; ma se per rimediare a qualche male individuale si corre rischio di pregiudicare alla libertà, io credo che si debbano tollerare questi mali a preferenza d'incorrere in questo ben più grave. Il male maggiore che io veggio è di restringere sconsideratamente la libertà dei cittadini nella scelta dei suoi amministratori comunali. Ma ove fosse bisogno anche di ciò fare, dovrebbe sempre eseguirsi però per legge, non mai lasciarne l'arbitrio al potere esecutivo. Se è per vedere se sia utile il mutare qualche cosa a questo riguardo alla legge comunale, io non mi oppongo sia la petizione inviata anche al ministro, ma per l'oggetto di una legge da farsi; come negli archivi per poterla consultare, quando venisse questa legge presentata; ma non posso assentire che sia mandata al ministro per quello che lo potrà riguardare, quando la petizione richiede due provvedimenti che non possono per nulla appartenere al Governo. Io dico che non possono per nulla appartenere, in questo senso che si accusa gravemente un cittadino, accusa che si deve portare innanzi ai tribunali e non all'intendente, accusa che io vedrei bene si portasse, perchè i cittadini devono abituarsi a far rispettare da chicchessia le leggi, massimamente quelle che regolano il sovrano diritto delle elezioni; in 2° luogo, perchè si chiederebbe venisse provveduto in via amministrativa col non riconoscere i consiglieri eletti, perchè i medesimi sono in lite col comune. Ora, se la legge non proibisce all'elettore di fare questo, io credo che tutti gli individui che compongono quel collegio elettorale lo potevano fare, cosa però che non si può comprendere; potevano nominare degli uomini che hanno degli interessi loro particolari contro l'interesse del comune,

a loro amministratori, per quanto paia strano; se la legge loro nol vietava, noi non possiamo mandare la petizione al signor ministro, perchè provveda su una cosa per la quale non può provvedere secondo le leggi, e noi non possiamo permettere che provveda, perchè sarebbe lesivo della libertà degli elettori; quindi sono pienamente d'accordo colla Commissione che si debba mandare agli archivi, ma per provvedere in una nuova legge sui comuni che il ministro, si spera, sta preparando; ma non possiamo provvedere nel caso che ci occupa, essendovi una legge vigente in appoggio dell'operato degli elettori del comune di Bosco.

NOVELLI, relatore. Certamente nessuno pretende che un cittadino sia privato della facoltà di essere nominato consigliere comunale, per ciò solo che sia in lite colla comunità, dacchè la legge comunale non contiene questa disposizione, ma che, quando la legge è fatta, si aspetti al potere esecutivo di promuovere la esecuzione, nessuno me lo vorrà contendere, spero. Ora la legge attuale nella sua esecuzione presenta degli inconvenienti a cui il ministro può provvedere. Io non vedo quindi il perchè non si possa mandare al medesimo una petizione nella quale si accennino questi inconvenienti, affinché esso vi provveda a termini di ragione e di giustizia, al che appunto le conclusioni della Commissione intendono.

JACQUEMOUD ANTONIO. J'opinerais pour la transmission de la pétition au ministre de l'intérieur, sans préjudice du dépôt aux archives de la Chambre. Sans doute le Ministère ne peut introduire aucune disposition nouvelle dans la loi communale. Il n'est pas de sa compétence d'y faire la plus petite modification, si utile et si salutaire qu'elle soit. Le droit de réforme appartient exclusivement au pouvoir législatif. Mais, en attendant que le Parlement retouche la loi communale, et y introduise les améliorations désirables, nous pouvons en partie satisfaire un vœu du pétitionnaire, en invitant le Gouvernement à tenir main à la ponctuelle observation de la loi communale telle qu'elle est. Ceux qui ont des intérêts particuliers à démêler avec la commune ne peuvent pour cela être exclus du Conseil communal, si le suffrage public les y a appelés. Mais il faut remarquer que dans le titre des dispositions générales concernant les Conseils communaux, provinciaux et divisionnaires, la loi établit une disposition en vertu de laquelle les conseillers devront s'abstenir de prendre part aux délibérations qui regardent les contestations, les procès, les comptes, les luttes d'intérêt privé qu'eux-mêmes, leurs parents ou leurs alliés peuvent avoir avec la commune ou la province. Cette disposition est souvent enfreinte. Dans plusieurs localités les conseillers communaux qui ont des affaires personnelles à débattre avec la commune ne se font pas difficulté de prendre part aux délibérations qui les regardent, ils influencent le vote de leurs collègues par leur présence et par leurs paroles. Il y en a même qui votent dans leur propre cause. Certains syndics négligents tolèrent ce grave abus qui porte profondément atteinte à l'indépendance de la décision communale. Des plaintes s'y élèvent de plusieurs côtés à ce sujet. C'est au Gouvernement à avertir les syndics et à veiller à la sincère exécution de la loi communale. Par ce motif je demande que la pétition soit transmise au ministre de l'intérieur, à fin qu'il pourvoie dans le limite de ses attributions.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti le conclusioni proposte dal deputato Michelini, alle quali mi pare che la Commissione abbia aderito, vale a dire perchè queste petizioni siano inviate al ministro dell'interno, onde provveda a termini di ragione e giustizia.

(La Camera approva.)

NOVELLI, relatore. Petizione 1062. Raineri Carlo Ignazio, narrati i molti servigi da lui prestati in qualità di militare, massimamente nella campagna di Lombardia, e le patite persecuzioni e sventure, e narrato altresì di aver inutilmente ricorso al Ministero di guerra per essere impiegato in quella segreteria, ovvero ricollocato al servizio militare, chiede che dalla Camera si voglia provvedere all'infelice sua sorte nel modo col quale si è provveduto ad altri meno di lui meritevoli.

Aggiunge, a corredo di questa sua domanda, alcuni documenti che mirano a comprovare in parte i di lui narrati servigi e le avute ripulse.

La Commissione, ritenuto non potersi contraddire una tal quale giustificazione dell'allegato dal petente nelle carte unite al suo ricorso, per cui parrebbe meritevole di qualche benigno riguardo la domanda, vi propone la sua trasmissione al Ministero di guerra e marina.

(La Camera approva.)

Petizione 1053. Imberti Giambattista, di Sospello, espone la critica sua situazione ed i replicati ricorsi datisi da lui al Trono ed al Ministero di grazia e giustizia per conseguire una segreteria mandamentale o qualche altro impiego con cui provvedere alle domestiche sue strettezze.

Chiede quindi che, preso in considerazione l'esposto, la Camera voglia provvedere pel conseguimento di un impiego qualsiasi.

La Commissione, considerato che per quanto vogliano ritenersi veridiche le circostanze dal petente esposte, alla Camera tuttavia non s'appartiene di provvedere ad emergenti tali, massime allorchando non consta di verun titolo speciale che corredi la domanda, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1119. Voglino Diego narra di aver rapportato sentenza di condanna dal tribunale di prima cognizione di questa città in odio di certo Francesco Delfino al pagamento di lire 1015, interessi loro e spese; di aver rapportata successivamente ordinanza dello stesso tribunale, per cui venne inibito il cassiere delle regie gabelle di nulla pagare al Delfino sulla pensione che gode come già impiegato regio fino alla compiuta di lui soddisfazione; d'essersi a ciò opposto il detto cassiere, dicendo richiedersi all'uopo un decreto della regia Camera de' conti.

Si lagna di ciò il petente, perchè in tal modo si rendono inutili ed inefficaci i giudicati dei tribunali, e chiede che, onde non venga scemata l'autorità dei magistrati, si voglia provvedere dalla Camera in modo ad ovviare a simili inconvenienti.

La Commissione, ritenuto che veramente, a tenore delle veglianti provvidenze, alla Camera de' conti s'aspetta di rilasciare siffatte inibizioni e sequestri;

Che tuttavia potrebb'essere ravvisato opportuno di modificare anche in questa parte le vigenti leggi o regolamenti, affinchè possano con ogni mezzo legale esser messi in sicuro i diritti dei creditori, e meglio anche assicurata l'autorità dei giudicati, vi propone di trasmettere questa petizione al Ministero di grazia e giustizia.

MICHELINI. Mi pare che si dovrebbe passare all'ordine del giorno sulla petizione di cui si tratta, perchè non tocca alla Camera a decidere questa questione.

NOVELLI, relatore. Si propone un emendamento alla legge, la quale determina, quando i tribunali hanno pronunciato sentenza, il modo di ordinare il sequestro a mano dei cassieri, quando il condannato gode di un impiego; dunque

pare che si possa trasmettere al ministro di grazia e giustizia.

MICHELINI. In questo caso non essendovi alcun progetto in corso relativo a questa legge, io proporrei l'invio di questa petizione agli archivi della Camera.

NOVELLI, relatore. La Commissione aggiungerebbe alle sue conclusioni la trasmissione agli archivi della Camera.

(Si approva la trasmissione al ministro di grazia e giustizia ed agli archivi della Camera.)

Petizione 1285. Giuseppe Bosio, già sotto-commissario di guerra, provvisto a riposo con annue lire 675 vitalizie, chiede che la Camera gli faccia ragione sul risarcimento di danni che allega ascendere a lire 1050 per traslocazioni ordinate a suo pregiudizio dal Governo.

La Commissione, considerato che allora soltanto suole la Camera provvedere sui reclami che gli sono sporti dai cittadini quando le consta non solamente di un fondo di buon diritto nei petenti, ma altresì che essi siano previamente rivolti all'autorità cui s'appartiene di conoscerne la prima, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1228. Luigi Pollone, che accenna di ricorrere anche a nome di ben tre mila altri suoi compagni, chiede venga nominata una Commissione la quale riconosca se tutte le pensioni accordate dal Governo sono proporzionate ai meriti degli assegnatari; quali siano coloro che cumulano impieghi e pensioni; quali le suppliche rassegnate ai vari ministri per ottenere impieghi, e quali i meriti dei postulanti; e provveda infine a che gl'impieghi siano più giustamente distribuiti, e tolta ogni protezione e favore, che sono causa di gravi disordini.

La Commissione vi propone il rinvio di questa petizione agli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Petizione 1337. Questa petizione riguarda a certa Rosa Basco, vedova Damele, la quale narra d'essere rimasta priva fin dall'anno 1835 del marito, provveduto da impiego, e quindi ricevitore del regio lotto;

Avere le sue strettezze esposte al Governo, da cui fu solita ottenere insino all'anno 1841 un sussidio di lire 100 annue;

Avere nel 1842 chiesto ed ottenuto un banco di regio lotto nel villaggio di San Quirico, il quale per la sua troppa tenue importanza essendo stato soppresso, le venne di nuovo corrisposto il mentovato sussidio di lire 100 con promessa di accordarle, venendone la vacanza, un altro banco del lotto;

Avere un di lei antenato, Bartolommeo Damele, e quindi i suoi discendenti goduto sempre la protezione della Casa di Savoia per segnalati servigi resi all'augusta Famiglia in tempi difficilissimi;

Avere infine per regio rescritto di Re Carlo Emanuele III, in data 16 settembre 1746, rapportata la di lei famiglia assicuranza di sovrana protezione.

Esposte tutte queste cose al presidente di questa Camera in due distinte rappresentanze del mese di agosto ultimo passato, chiede che le venga accordato uno dei due gabel-lotti di sale e tabacchi vacanti allora nel comune di Marassi e nella città di Genova, onde poria in grado di provvedere alla di lei miseria.

La Commissione, ritenuto che essendo vere le circostanze dalla petente esposte, la domanda pare meritevole di benigno riguardo, è d'avviso che si possa questa petizione inviare al Ministero delle finanze.

(La Camera approva.)

GASTINELLI, relatore. Petizione 1248. Pucci Domenico Serafino, da Sarzana, abitante in Arcola, lagnasi essere stato con regio decreto del 29 luglio prossimo passato rimosso dal posto di sindaco di quest'ultimo comune, e con decreto 30 stesso mese dell'intendenza generale cancellato dal novero dei consiglieri del comune stesso.

Allega che il pretesto di quella rimozione e di questa cancellazione sia stato il fatto di percevere il petente dal comune uno stipendio come maestro dell'instituto Bastreri Tancredi.

Osserva il petente non ricevere il suo stipendio dai fondi del comune, ma da quello dell'istituto, i cui redditi sarebbero semplicemente dal comune amministrati.

Osserva ancora che rivestendo già esso tale qualità al tempo che veniva eletto ed approvato a consigliere, non era più il caso che a termini dell'articolo 71 della legge comunale venisse posteriormente nè rimosso dalla carica di sindaco, nè cancellato dal novero dei consiglieri.

Conchiude perchè la Camera provveda su quell'arbitraria illegalità.

La vostra Commissione, ritenuto che l'incompatibilità di consigliere con quella di stipendiato dal comune sarebbe assoluta, senza distinzione della natura e provenienza dei fondi conflanti lo stipendio pagato dal comune, e che vorrebbe riferire ad una mera inavvertenza l'essere stata l'elezione del petente approvata dall'intendente generale, complessivamente colle altre elezioni comunali; che nel cancellamento da tale posto l'intendente non avrebbe fatto che riparare ad un vero errore; che l'articolo 71 relativo alla perdita della qualità di consigliere nel caso di sovraggiunta incompatibilità non è di ostacolo a quella riparazione per un'incompatibilità antecedente; che al postutto non sarebbe la Camera chiamata a pronunciare su alcuna simile contestazione, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1473. Il Consiglio provinciale di Albertville espone i danni che a quella provincia derivano dalle troppo frequenti mutazioni di intendenti.

Lamenta il ricorrente che detta provincia sembri destinata ad essere il luogo di prova di coloro che muovono i primi passi in quella carriera, e come sogliono questi per ordinario essere vacillanti, e conseguirne che la pubblica amministrazione non possa francamente procedere.

Si aggiungono altre considerazioni derivate dal tempo necessario a quei funzionari per emanciparsi o dalle prime loro impressioni, o dalle altrui prevenzioni, e per conoscere i veri bisogni ed interessi della provincia.

Si conchiude con esprimere al Governo il voto perchè non abbiano luogo in avvenire quelle sì frequenti traslocazioni.

La vostra Commissione, apprezzando la giustezza di quelle considerazioni, e ritenendo siccome ogni pubblico impiego debba avere per iscopo l'utile degli amministrati, anzichè di mira il mezzo d'avanzamento dei destinati a coprire lo stesso, vi propone il rinvio della petizione al ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

Petizione 1947. Il sindaco e parecchi abitanti del comune di Nibbiola, provincia di Mortara, ricorrono alla Camera perchè provvegga sollecitamente ad una giusta indennizzazione per tutti coloro che soffrirono nella passata guerra.

Avendo il ministro degli interni già presentato un progetto di legge relativo comunque a quei danni, il quale progetto starebbe maturando nel seno della Commissione a ciò nominata, io vi debbo perciò, d'ordine della Commissione delle

petizioni, proporre il rinvio della presente alla sovraccennata Commissione nominata per quel progetto di legge.

(La Camera approva.)

Petizione 935. Marianna Rocca, moglie di Giuseppe Frini, espose sotto il 15 marzo 1849 a questa Camera che l'unico suo figlio Luigi fosse stato contemplato nella leva anticipata degli anni 19. Avere il 5 stesso mese il rispettivo marito e padre raggiunto intanto l'anno cinquantesimo di sua età. All'appoggio dei documenti attestanti la realtà dell'esposto e le strettezze di famiglia cui si rendesse necessaria l'assistenza ed opera del detto figlio, invocava il privilegio dalla legge accordato ai figli unici di padre quinquagenario.

La vostra Commissione, sebbene ravvisasse più regolare che la petente si fosse dovuta direttamente rivolgere al Ministero per l'effetto supplicato, considerando tuttavia d'un canto le circostanze esposte, d'altro l'urgenza di provvedere su quella supplica inoltrata da pressochè un anno, vi propone il rinvio della stessa al ministro di guerra.

(La Camera approva.)

Petizione 1391. Moreno Filippo Domenico, da Genova, già luogotenente nella 9ª compagnia della milizia nazionale di quella città, espone essere stato in aprile 1848 promosso al grado di aiutante maggiore della milizia stessa coll'assegnamento di annue lire 1500; avere nelle contingenze difficili in cui trovossi la città di Genova esposto più volte la vita pel pubblico servizio, avere anzi riportato due gravi ferite nell'atto che concorreva all'arresto di malviventi nella notte del 13 al 14 marzo 1848; aggiunge in fine aver egli oltre all'incumbenza del proprio impiego disimpegnata quella di amministratore e direttore dei tamburini e trombettieri della milizia stessa, e presentando i documenti giustificativi delle sue allegazioni chiede che la Camera s'interponga perchè gli venga conferto dal Ministero nell'armata di riserva il grado che occupava nella milizia nazionale.

Sebbene non consti alla vostra Commissione che il petente siasi già rivolto al Ministero a tale proposito, nè creda dovere in via di diritto appoggiare la Camera quella petizione; considerate tuttavia le particolari circostanze del petente, degne veramente di tutto il possibile riguardo, vi propone il rinvio della petizione al ministro della guerra, con raccomandazione di prenderla in debita considerazione.

(La Camera approva.)

Petizione 1786. Carlo Strocchio, di Villafranca d'Asti, studente di leggi in questa regia Università, narra che essendo nel 1848 accorso a combattere per la guerra dell'indipendenza, venne per sopraggiuntagli infermità impedito di subire l'esame di detto anno sino al vengente luglio 1849. Essere ricorso, dopo subito quello esperimento, all'oggetto di venire, in considerazione di quelle circostanze, ammesso all'altro esame dello stesso anno 1849, e nonostante favorevoli conclusioni del Consiglio universitario 3 luglio prossimo passato, essere stata la domanda rigettata dal ministro di pubblica istruzione con decisione 6 agosto, conforme al voto del Consiglio superiore.

Riclama contro questo voto e contro questa decisione, al pretesto massime che sarebbesi con quello diversificata la condizione di chi venne impedito di frequentare il corso a motivo della guerra da chi venne impedito per malattia sopravvenuta per effetto della stessa.

La vostra Commissione, adottando le considerazioni e conclusioni già altra volta emesse a questo riguardo, alle quali partecipava il voto del Parlamento, vi propone l'invio della petizione al ministro della pubblica istruzione.

(La Camera approva.)

Simile alla precedente petizione 1786 è la petizione segnata al numero 1828, relativa pure a studenti che ricorrono per l'ammissione all'esame dell'anno 1849, nonostante il difetto di corso dell'anno stesso.

Nell'esame di questa petizione nella vostra Commissione si eccitò il dubbio se potesse la medesima ammettersi a norma dell'articolo 58 dello Statuto, perchè vedevasi sottoscritta da una qualificata Commissione degli esponenti nella persona dei Quagliotti Anicetto, Vissio Ludovico, Ghiberti Luigi, studenti di medicina.

Considerando tuttavia che qualunque inefficacia volesse attribuirsi a quella petizione nell'interesse degli altri studenti alla medesima non sottoscritti, e qualunque difetto di diritto a norma di detto articolo dello Statuto si volesse riconoscere nei sottoscritti di portarsi petenti per altri, non parrebbe tuttavia doversene precludere l'effetto quanto alle persone dei sottoscritti aventi un proprio particolar interesse manifestato in quella petizione, e su cui chiesero le opportune provvidenze, m'incarica:

1° Di manifestare la sua disapprovazione per simile maniera di sottoscrizione non affatto confacevole alle disposizioni dello Statuto;

2° Di proporvi tuttavia il rinvio della stessa al ministro della pubblica istruzione, non avuto però riguardo alla qualità che i sottoscritti avrebbero preteso rivestire nella medesima petizione.

(La Camera approva.)

FARINA P., relatore. Colla petizione 1172 Matteo Giordana, e con quella 1211 Giuseppe Bugliolo, giudice del mandamento di Voghera, lamentano essere colla legge 7 ottobre 1848 state tolte ai giudici di mandamento le comunali retribuzioni; accennano l'importanza e l'estensione dei loro doveri e delle loro occupazioni, l'influenza che esercitano sulle popolazioni, la niuna prospettiva di avanzamento, e concludono, il primo, perchè si pensi a meglio retribuire i giudici, ed a fare intanto una legge transitoria colla quale si aumenti lo stipendio ai giudici di prima e seconda classe di lire 200, ed a quelli di terza e quarta di lire 300; il secondo perchè lo stipendio sia progressivamente aumentato, e siavi per essi avanzamento personale; perchè sia loro accordata indennità per la soppressione degli stipendi dal 1° gennaio 1849; perchè siano ancor inamovibili i giudici ed ammessi alla superiore carriera; che siano tolte le assisie; che il *minimum* delle pensioni dei giudici di riposo sia di lire 2000.

Colla petizione 1217, promovendo ad un dipresso osservazioni identiche alle precedenti, alcuni giudici di Torino concludono che ai giudici di venti anni di esercizio venga aumentato lo stipendio di lire 200, ed a quelli che ne hanno 25 di lire 400, e la corresponsione di lire 200 per spese di ufficio ai giudici di Torino e di Genova, di 150 a quelli di capoluogo di provincia, e di 100 agli altri.

La Commissione, senza intendere di appoggiare tutte le singole istanze contenute in queste petizioni, pure trovando in esse non poche cose giuste e ragionevoli, ve ne propone l'invio al ministro di grazia e giustizia ed il deposito negli archivi per avervi l'opportuno riguardo in occasione della legge sull'organizzazione giudiziaria.

(La Camera approva.)

Petizioni 1355 e 1389. Il signor Gallo, segretario del magistrato del Consolato di commercio e di mare sedente in Nizza, lagnavasi il 4 settembre ultimo scorso che lo stipendio proposto pel segretario del Consolato di Nizza in lire 1200 nel progetto di legge in allora presentato dal Ministero alla Camera non fosse proporzionato all'importanza ed al numero

degli affari occorrenti in quella piazza, ed alterasse in modo troppo sensibile la di lui situazione, e ciò tanto più in riguardo degli stipendi conservati ai segretari dei tribunali di commercio di Torino e di Genova, ai quali chiede di venire equiparato, od almeno di venire pareggiato al segretario del tribunale di prima cognizione in Nizza, coll'aggiunta altresì di un sostituto.

Comunque la pretesa di venir equiparato ai segretari di Torino e di Genova non sembri troppo ragionevole alla Commissione, pure osservando che potrebbe farsi opportuno il pareggiamento al segretario del tribunale di prima cognizione, vi propone l'invio al ministro di grazia e giustizia per quei riguardi che ravviserà del caso nella presentazione della legge sulla organizzazione delle segreterie dei tribunali.

(La Camera approva.)

Petizione 1343. Giuseppe Pesutto dice intempestiva la legge di riorganizzazione delle segreterie dei tribunali senza un Codice di procedura e di una chiara e completa tariffa: che il progetto presentato ritarderebbe la spedizione degli affari, e non sarebbe improntato delle massime di quell'equitativo compenso reclamato dai molti lavori e dalla responsabilità dei segretari; trasmette quindi osservazioni relative agli emendamenti che a suo senso sarebbe stato conveniente introdurre nel progetto di legge sovra indicato.

La Commissione, sebbene non approvi molte delle osservazioni fatte in questa petizione, pure riscontrando in essa alcune cose giuste che possono tornare utili in occasione della presentazione della legge in proposito della discussione della medesima, vi propone l'invio al ministro di grazia e giustizia ed il deposito negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Petizione 1311. Clerico Pietro, sotto-caporale nel 6° reggimento di fanteria, espone essere sotto Valeggio rimasto ferito in un braccio, che gli fu reciso; avere richiesto al maggiore di deposito la liquidazione del suo avere; avere il maggiore scritto, ma niuna risposta avervi fatto il colonnello. Per mezzo del sindaco di Cassine, signor Giacomo, essersi diretto al comandante di Vercelli inutilmente; presentatosi personalmente, essergli stato risposto che i documenti erano stati trasmessi al deposito, il che poscia verificò essere falso. Chiede alla Camera che gli faccia rendere giustizia e consegnare quanto gli è dovuto.

La Commissione vi propone l'invio di questa petizione al signor ministro della guerra acciò, verificati i fatti, provveda in proposito sì e come sarà di ragione.

(La Camera approva.)

Petizione 2240. Con questa petizione Alessandro De Ferrari lamenta che la biblioteca dell'Università stia aperta soltanto dalle ore 10 alle 3 pomeridiane, e così nelle ore specialmente nelle quali vi è scuola; che vi siano molte ferie nelle quali sta chiusa; e che in tal guisa venga indirettamente precluso l'adito agli studenti di profittarne.

La Commissione, trovando fondate le lagnanze del ricorrente, vi propone l'invio di questa petizione al signor ministro dell'istruzione pubblica, affinchè, mediante un più opportuno e lungo orario, agevoli maggiormente ed agli studenti ed al pubblico il modo d'istruirsi.

(La Camera approva.)

Petizione 1877. Gli uscieri esercenti presso il magistrato d'appello sedente in Genova unitamente a quelli dei tribunali di prima cognizione di quella giurisdizione espongono che l'articolo 491 del Codice di procedura criminale stabilì che i salari loro per notificazioni, citazioni, ingiunzioni e copie fossero anticipati dal regio erario, ma che invece la

tariffa provvisoria del 26 aprile 1848 avendo dichiarato che non sarebbero ripetibili se non dall'accusato condannato, essi si troverebbero gravati di grandissimo lavoro con pochissima speranza di poterne esigere il compenso alla tariffa, essendo i condannati quasi sempre nullatenenti e molti dei citati venendo assolti dal magistrato; trasmettono uno stato dei diritti che sarebbero stati dovuti ai tre uscieri del magistrato d'appello pei lavori dal 1° luglio 1848 a tutto ottobre 1849 ascendenti a lire 2151 60, ed un certificato del ricevitore demaniale di quelli che hanno potuto esigere in sole lire 125 25, e chiedono dalla Camera apposita legge che stabilisca doversi i loro salari anticipare dalle finanze dello Stato.

Analogo provvedimento chiedono pure colle petizioni 1784 e 1839 gli uscieri mandamentali, che a termini della nuova legge vedendosi pareggiati agli altri chiedono pure in pari modo di venire retribuiti.

La Commissione, considerando che le osservazioni contenute nelle surriferite petizioni possono tornare utili in occasione della legge sulla riorganizzazione giudiziaria, vi propone l'invio al ministro di grazia e giustizia ed agli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Petizione 1037. Gaetano Finoglio, di Nizza, osservando il prestito volontario del 1848 avere costato di perdita al tesoro il 25 per cento, ed i biglietti di Banca scapitare persino del 6 per cento, propone un'emissione per parte dello Stato di cartoline, o per quanto pare voglia dire banconote di 5, 20, 100, 500 e 1000 lire.

La Commissione, senza appoggiare la progettata emissione di banconote di 5 e 20 lire di valore che farebbe scomparire le monete metalliche dallo Stato, propone per il rimanente l'invio alla Commissione permanente di finanze acciò dia a suo tempo il proprio parere in proposito.

(La Camera approva.)

Petizione 1051. Carlo Pagliani, di Torino, rappresentava il 10 marzo 1849, dietro gli scritti di un suo zio, come egli dice, ricchissimo negoziante in Inghilterra, che l'unico mezzo giusto ed efficace in caso di crisi finanziaria nello Stato per ristabilire le finanze e far fronte alle spese straordinarie è un prestito all'estero, ed a quello suggerisce doversi lo Stato nostro attenere.

La Commissione, trovando che se la petizione non riusciva troppo opportuna all'epoca in cui venne presentata pure si contengono in essa massime relative alle finanze degne di considerazione, vi propone l'invio alla Commissione permanente di finanza.

(La Camera approva.)

(Ufficiali della marina veneta.)

FARINA P., relatore. Petizione 2151. Tre ufficiali della veneta marina, riandando l'attiva e gloriosa parte presa da quella illustre città nel troppo infelice movimento politico italiano, e mettendo in luce il senno politico, la gloriosa perduranza e la fedeltà al principio italo-piemontese dei loro reggitori, esclusi dall'amnistia, come antichi ufficiali austriaci, e quindi dalla terra che li vide nascere, chiedono in nome anche dei loro compagni che all'asilo che loro accorda il Piemonte venga congiunto od un grado nelle armi speciali alle quali appartenevano, essendo per la maggior parte sortiti da stabilimenti pubblici ove riceverono completa istruzione scientifica, od almeno un modico assegnamento che loro assicuri i mezzi di sussistenza.

La Commissione, seguendo i precedenti della Camera a riguardo di petizioni di ufficiali lombardi, il paese dei quali venne in pari modo di quello dei veneti al nostro aggregati, e considerato inoltre che l'opera loro nelle armi speciali nelle quali vennero istruiti può riuscire utile al nostro Stato, vi propone l'invio di questa petizione al signor ministro della guerra per avervi il conveniente opportuno riguardo.

MELLANA. Mi pare che l'onorevole relatore riferendo quella petizione citava gli antecedenti della Camera riguardanti ufficiali lombardi già aggregati al nostro esercito; senza nulla detrarre ai diritti acquistati da questi bravi ufficiali, dei quali io qui fui sempre difensore, dirò che vi hanno circostanze che militano specialmente in favore di questi della Venezia; una sì è che alla maggior parte di essi nel movimento infelice, ma glorioso al quale accennava il signor relatore, l'Austria stessa lasciava l'arbitrio di seguire la fortuna delle armi tedesche, o di quelle della patria loro; essi, come non vi era a dubitare, sceglievano di seguire la fortuna della patria, quantunque infelice e duramente infelice potesse volgersi.

Ora, in merito a tutti gli altri ufficiali lombardi, si disse più volte qui, sebbene non troppo a ragione, che la maggior parte di essi vestirono la militare divisa solo in occasione della guerra dell'indipendenza che essi non avevano certamente perduta la loro giovinezza per darsi fin dai primi anni all'arte della guerra, che essi si erano pur dati ad altri studi che potevano senza grave danno disvestire la militare assisa per riprendere le arti della pace, riservandosi a rivestirla quando nuovamente ci sorridesse la speranza. Ma qui invece questi ufficiali furono fin dai primi anni dati allo studio della guerra, e quindi si preclusero ogni via di procurarsi diversamente un sostentamento. Ora io dico: per costoro milita una maggiore e più speciale ragione perchè vengano favoriti; si dirà mai in Italia che uomini che hanno lasciato il vessillo giallo-nero per combatterlo sotto al tricolore, furono in Piemonte abbandonati all'inazione ed alla miseria?

D'altronde io farò presente alla Camera una cosa, ed è che certamente nessuno di noi, sieda esso da questo o dall'altro lato della Camera, può essere opponente ove si tratti di essere giusti di conforto e di sussidio verso i nostri fratelli d'Italia balestrati dalla sorte su quest'ultimo asilo della libertà e dell'italica speranza; l'unica cosa che ci trattiene dal dar sfogo allo slancio del nostro cuore si è il bisogno del nostro erario.

Farò però presente alla Camera che con lealtà di libero popolo abbiamo aumentato quanto era d'uopo il debito nostro per soddisfare con onore ai debiti incontrati per sostenere l'italiana guerra; farò osservare che noi abbiamo non meno sacro un debito verso l'eroica Venezia per una somma stanziata a quella città e non totalmente soddisfatta; ed io domando: ora fatalmente la Venezia libera momentaneamente non esiste; ma domando io: chi sono i rappresentanti di quella eroica e libera terra se non sono i suoi prodi che qui hanno esulato e che anelano di dare il sangue loro, quando che sia un'altra volta per la non peritura causa dell'italiana indipendenza? Non dico che debbasi ad essi pagare l'intera somma di cui noi siamo ancora debitori, ma mi pare che vi sia una ragione fortissima perchè si debba avere speciale riguardo a questi esuli.

In questa petizione è anche detto che l'onorevole ministro della guerra sarebbe propenso ad accettare le loro domande, ed io non ne dubito; potrebbe diversamente pensare un ministro sedente su questi stalli?

Vien detto inoltre in questa stessa petizione che certa-

mente il ministro non ha i mezzi per soddisfare al voto del suo cuore, avere bisogno dell'appoggio del Parlamento per disporre di qualsiasi somma in pro di questi gloriosi che magnanimi perdurarono più d'ogni altro nella lotta contro il comune nemico.

Giacchè abbiamo presente l'onorevole ministro di guerra, io domanderei ad esso se ciò sia onde vedere se occorra di presentare una legge affine di metterlo in grado di ascoltare questi generosi suoi sentimenti che sono i sentimenti non solo di noi tutti, ma della intiera nazione che noi rappresentiamo.

È bello e grato esempio ad Italia tutta il vedere la rappresentanza ed il Gabinetto piemontese talora divisi e lottanti in discussioni riguardanti noi stessi, ma uniti come un solo uomo quando si tratti di dare pegno di fratellanza ai nostri concittadini della Penisola.

FARINA P., relatore. La prima delle circostanze esposte dall'onorevole preopinante non riguarda tutti i petizionari, ma minor numero di essi, come è detto espressamente nella petizione. La seconda, non espressa nella petizione, si potrebbe forse indurre da un'espressione che si legge in essa, ed effettivamente io relatore di questa petizione aveva motivato le conclusioni in un altro modo, ma la Commissione opinò da me diversamente, ed io dovetti quindi riformare le conclusioni; ma, per dir vero, in questa petizione, relativamente all'espressione accennata dal signor ministro, non si leggono che le seguenti parole, le quali non indicano che si sia fatta domanda ad esso, nè una sua risposta. Ne darò lettura affinché la Camera possa giudicare:

« Valga adunque questa e le altre considerazioni a promuovere quei generosi sentimenti che nutrono deputati italiani per i loro fratelli italiani esuli, onde determinarli col loro benevolo voto a decidere un provvedimento al quale il Ministero, malgrado ogni buona volontà, non potrebbe assumere solo la responsabilità verso la nazione, ma bensì colla concorrenza del Parlamento della medesima. »

Queste sono le espressioni. . . .

TECCHIO. Io volevo solo osservare in linea di fatto che, quantunque per avventura la petizione espressamente nol dica, è circostanza vera e reale che tutti gl'individui compresi dalla petizione erano e sono italiani per nascita, furono ascritti alla milizia austriaca, e in essa contavano prima della rivoluzione un lungo tempo di servizio; e ve n'ha anche taluno che prima aveva militato sotto le insegne di Napoleone. Da due elenchi che ho veduti risulta, se ben mi ricordo, che alcuno di quei militari conta un servizio attivo di più di cinquant'anni, e di circa ott'anni è il tempo minimo del servizio regolare dei più giovani fra i petenti. Il loro numero complessivo non è poi, come altri forse potrebbe credere, così grande da dover indurre un grave peso alle finanze dello Stato che li ritenesse ai suoi stipendi. Tra tutti non eccedono il numero di *settantaquattro*. Ed ove si consideri che tutti erano bene addestrati alla scuola delle armi, che parecchi di loro erano addetti a corpi speciali, che altri adempivano le funzioni di professori nelle cattedre di nautica, riesce sempre più manifesto ch'essi, lungi dal rimanere a tutto carico delle regie finanze, saprebbero ricompensarci prestandosi a quelle funzioni che loro venissero affidate, l'esercizio delle quali non potrebbe non riescir utile al nostro Stato.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il deputato Melana ha parlato degli ufficiali lombardi ed il deputato Tecchio di quelli che venivano dal Veneto; io credo che bisogna ben distinguere gli uni dagli altri.

A quelli così detti lombardi, che erano cioè al nostro servizio nella divisione lombarda o appartenevano ai nostri reggimenti, il Governo ha provveduto mediante una Commissione di scrutinio; essa ha esaminata la condotta di ciascuno, ed in seguito alla sua relazione gli uni continuano a stare nei reggimenti di cui facevano parte, e gli altri furono dispensati da ulterior servizio; quelli che appartenevano alla divisione lombarda, ora sciolta, sono al deposito, ed è cura del Governo di collocarli come meglio potrà, avuto riguardo naturalmente allo stato dell'armata, a non privare, cioè, gli ufficiali piemontesi degli avanzamenti e delle promozioni a cui hanno diritto.

In quanto poi ai veneti è ben altra cosa; essi non erano precisamente al servizio nostro; dunque l'ammetterli adesso sarebbe non solo un aggravio troppo forte per l'armata, ma sarebbe una disgrazia per gli ufficiali nostri, poichè li priverebbe interamente d'ogni avanzamento. Io, come ministro e come deputato, mi associo pienamente a quelle favorevoli disposizioni che si volessero prendere a pro di questi generosi ufficiali, ma, come ministro della guerra, debbo impedire che sia sopraccaricato il bilancio della guerra, il quale non può far fronte a tutti i bisogni dell'armata.

Inoltre debbo provvedere a che l'avanzamento non sia impedito agli antichi nostri ufficiali, meritevoli anch'essi di molti riguardi.

TECCHIO. Ho parlato semplicemente degli ufficiali veneti perchè difatti quella petizione non concerne se non che gli ufficiali veneti, e non pone punto in questione il diritto dei lombardi. Non ho indicato quale specie di provvedimenti debba dare il signor ministro, nè molto meno ho preteso che il signor ministro per provvedere ai petenti debba pregiudicare la sorte di quelli che, più fortunati, hanno ottenuto prima d'ora titoli e gradi nella milizia piemontese. Ma non posso non osservare che quegli ufficiali veneti di terra e di mare hanno prestato anch'essi servizio alla nostra causa non meno che lo avessero prestato i lombardi. Comune era l'impresa e comuni le speranze, gl'intenti e gli sforzi.

Se Venezia non avesse saputo che il Piemonte intendeva di combattere contro l'austriaco e di ritentare la prova delle armi anche dopo le prime disgrazie, pur troppo non avrebbe sostenuto tanto a lungo i sacrifici di una eroica difesa. Per me le darò sempre onore e gloria di aver resistito insino all'ultimo; ma non è improbabile il credere che, s'ella avesse chinato il capo dopo l'uno o dopo l'altro armistizio, avrebbe ottenuto condizioni men dannose di quelle che fu poi costretta a subire; resistendo, essa ha impedito che il nemico potesse disporre di tutte le proprie forze contro il Piemonte, e fors'anco ha contribuito a mitigare le di lui pretese nel fatale trattato.

In ispecie, quegli ufficiali di marina hanno fatto il servizio promiscuamente coi nostri. Io so da alcuni ufficiali della marina sarda che veneti e sardi si scambiavano a vicenda gli uffici; che gli uni e gli altri hanno insieme sostenuto i combattimenti navali, e per esempio quel di Pirano, e che gli ufficiali della marina sarda manovravano sulle navi venete, come reciprocamente quelli della veneta manovravano sulle navi sarde. La fusione dunque era piena e perfetta.

Del resto, se non si ammette che ai petenti spetti un assoluto diritto verso il Governo piemontese, certamente l'umanità dee conciliar loro i riguardi del Governo e del Parlamento.

Quegli infelici non possono rientrare nella loro patria; sono esclusi dall'amnistia; erano militari dell'Austria; se tornassero nelle provincie da lei occupate sarebbero fuci-

lati. A queste sciagure non sono soggetti per altra cagione che per aver servita la causa italiana da noi iniziata. Io non saprei immaginare un titolo più sacro a meritare, se non vuolsi dire giustizia, almeno i provvedimenti suggeriti dalla equità.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io ripeto che il Governo ci deve pensare, e sono persuaso di trovare nella Camera l'appoggio necessario a questo fine; ma devo osservare al signor deputato Tecchio che questi militari servivano bensì la stessa causa, ma sotto un Governo diverso dal nostro, di modo che non possono avere i diritti che hanno quelli che appartenevano alle nostre truppe, diritti i quali debbono essere da me tutelati naturalmente. Per gli altri si provvederà, ma ripeto che non è possibile per essi l'impiegarli nella nostra marina, perchè sarebbe un togliere ogni speranza di avanzamento ai nostri ufficiali.

TECCHIO. Prego il signor ministro di avvertire che questi infelici non vogliono essere di aggravio allo Stato; che sarebbero beati se, senza pregiudizio del grado e del carattere, venisse dato loro un ufficio od un soldo anche di molto inferiore a quello che loro competerebbe. Prego il signor ministro ad avvertire che io ne conosco uno tra gli altri che era da qualche tempo tenente nell'armata austriaca, che poi ha servito la patria nella guerra d'indipendenza e che, di recente, piuttosto di vedersi ridotto all'umiliante condizione di dover vivere di un sussidio che ha l'apparenza dell'elemosina, si è contentato (accettando il mio consiglio) di entrare semplice soldato nell'artiglieria piemontese. Certo non possiamo esigere che gli altri più gravi di età e più anziani nel servizio seguano un tale esempio. Ma il volleno notare perchè il ministro sappia che i petenti non hanno poi tante pretese quante forse taluno potrebbe supporre. Torno a ripetere che io stimerei ingiusto che il signor ministro togliesse i gradi ai militari piemontesi per darli ai veneti; ma, rispettando le ragioni degli uni, chieggo solo e prego che qualche cosa si faccia a pro degli altri, se non a titolo di diritto, almeno a titolo di fraterna sollecitudine. (*Segni d'approvazione*)

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho anch'io il piacere di conoscerne personalmente molti di questi, ed appunto per questo io prendo un vivo interesse alla loro sorte.

FARINA P., relatore. Faccio osservare che la Commissione aveva appunto usato le parole *ufficiali austriaci*, per precisare la loro condizione che sarebbe estremamente compromessa se ritornassero nel loro paese. Del resto, quanto alle conclusioni, la Commissione ha creduto di prenderle generiche, rimettendosi poi alla saviezza del signor ministro per vedere se convenga di più presentare una legge o provvedere in altro modo qualunque.

LA MARMORA, ministro della guerra. Si rinvii al Consiglio dei ministri.

FARINA P., relatore. Allora, se credono che si debba mandare al Consiglio dei ministri a luogo del solo ministro della guerra, io vi acconsento.

MELLANA. Chiedo la parola per una semplice osservazione.

Mi compiaccio di essere pienamente d'accordo col signor ministro della guerra in questo, cioè di constatare che ri-

mane a provvedere a questi ufficiali, e nel convenire che non bisogna pregiudicare lo stato dei nostri ufficiali; quindi egli che è giudice in questa bisogna molto competente potrebbe presentare al Parlamento un qualche provvedimento, chè certamente il Parlamento porrà ogni cura per porlo in grado di attuarlo.

Quantunque io non sia uomo di guerra vorrei fare al medesimo un'osservazione che mi viene ora al pensiero e che, maturata dal signor ministro, potrebbe forse sortire vantaggiosa allo Stato.

Non si vuol pregiudicare agli altri, e si vuole metter meno che si può a carico dello Stato questi nostri confratelli. Si è parlato più volte di riduzione dell'esercito, ed io sono fra coloro che la consigliano, ma non credo però che a nessuno sia caduto in mente di diminuire i quadri dell'esercito; ebbene, si potrebbe formare il quadro del ventesimoquarto nostro reggimento di linea.

LA MARMORA, ministro della guerra. Faccio osservare che sono i quadri che portano una grave spesa; la bassa forza non arreca molto dispendio.

MELLANA. Mi lasci formolare intiera la mia idea; se si prendessero due uomini per ciascheduna compagnia dei nostri 23 reggimenti, questo nuovo reggimento avrebbe tante compagnie come gli altri reggimenti composte di 50 uomini caduna. Più che danneggiare gioverebbe la sottrazione dei due uomini alle nostre compagnie, ed i soldati componenti le compagnie di questo nuovo corpo non aumenterebbero di nulla la spesa dell'erario. Vi rimarrebbe solo la spesa degli ufficiali e bassi ufficiali; ma siccome questi li abbiamo, siccome a questi è detto che bisogna provvedere, invece di lasciarli nell'inazione, è meglio giovarsene; costerà, è vero, qualche cosa di più il ritenerli sotto le armi, ma con 20 o 30 mila lire all'anno avremo un nuovo reggimento, piccolo, se volete, ma che facilmente duplicherebbe la sua forza nell'eventualità di una guerra.

Io ho fatto così questa improvvisata proposizione che maturata dal signor ministro può forse prendere un utile sviluppo.

Mi piace però, conchiudendo, di constatare che tanto il ministro, quanto la Camera sono di avviso che bisogna e prontamente provvedere a questi ufficiali veneti, e che sono certo che fra pochi giorni la Camera sarà chiamata a deliberare sul provvedimento che in proposito le verrà dal Gabinetto presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta che questa petizione sia trasmessa all'intero Consiglio dei ministri.

(È approvata.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Relazioni di Commissioni, se ve ne saranno in pronto;
- 3° Risposta del ministro dell'interno alle interpellanze del deputato Jacquemoud Antonio;
- 4° Sviluppo del progetto di legge Louaraz;
- 5° Sviluppo del progetto di legge Farina Paolo.